

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

**N. 295**

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto

*(Parere ai sensi degli articoli 1, comma 6, 3, 7 e 9  
della legge 9 agosto 2023, n. 111)*

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 4 settembre 2025)**



*Il Ministro*  
*per i rapporti con il Parlamento*  
DRP/II/XIX/D135/25

Roma, 04 - 09 - 2025

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 22 luglio 2025, recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.

Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo dell'intesa della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisita. Ciò in considerazione della necessità che siano effettuati in tempo utile gli adeguamenti conseguenti all'introduzione delle nuove disposizioni in materia di Terzo settore e di sport, di crisi d'impresa e di imposta sul valore aggiunto.

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

---

Sen. Ignazio LA RUSSA  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

## Relazione illustrativa

### TITOLO I

#### Disposizioni in materia di Terzo settore e di sport

### CAPO I

#### Disposizioni in materia di imposte sui redditi

##### **Articolo 1 - *Inserimento dell'articolo 79-bis nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117***

L'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore o, *breviter*, "CTS"), prevede nuovi criteri per qualificare le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore, ai fini della loro natura commerciale o non commerciale.

Con i nuovi criteri di cui al citato articolo 79, alcune attività attualmente classificate come commerciali ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi potrebbero essere ricondotte tra le attività di interesse generale svolte in modalità non commerciale.

Alla luce di quanto sopra, la disposizione introduce nel Codice del Terzo settore l'articolo 79-bis, rubricato "Passaggio di beni strumentali dall'attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell'attività esercitata", al fine di evitare l'emersione di plusvalenze latenti derivanti dalla fuoriuscita dei beni dal regime d'impresa, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi.

In particolare, l'articolo in esame:

- al comma 1, sospende, su opzione da effettuarsi nella dichiarazione dei redditi, la tassazione della plusvalenza di cui all'articolo 86 del Testo unico delle imposte sui redditi in caso di passaggio di beni strumentali dall'attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell'attività esercitata dall'ente del Terzo settore, a condizione che i beni siano utilizzati dall'ente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- al comma 2, dispone che la plusvalenza di cui al comma 1 concorre a formare il reddito complessivo dell'ente, come reddito d'impresa, qualora i beni siano destinati a finalità diverse da quelle indicate nel comma 1 (lettera a)) ovvero siano ceduti a titolo oneroso o siano oggetto di risarcimenti per la loro perdita o danneggiamento (lettera b));
- al comma 3, specifica che, nella ipotesi di cui al comma 2, lettera a), la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni all'atto della destinazione a finalità diverse ai sensi della medesima lettera a) e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio di cui al comma 1;
- al comma 4, specifica che, nella ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito all'atto della cessione o del risarcimento, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio di cui al comma 1;
- al comma 5, concede all'ente, qualora ricorra una delle ipotesi di cui al comma 2, la facoltà di scegliere se far concorrere alla formazione del reddito l'intero ammontare delle plusvalenze

nell'esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati detenuti da almeno tre anni, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto, specificando che la predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi;

- al comma 6, specifica che, con riguardo agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222, richiamati dall'articolo 4, comma 3, del CTS, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente ai beni inclusi nel patrimonio destinato e indicati nel regolamento.

## CAPO II

### Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

#### **Articolo 2 - Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale**

In attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge n. 111 del 2023 che prevedono una razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale, l'articolo 2, comma 1, del presente decreto delegato modifica la soglia del regime forfettario applicabile dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato per le attività commerciali da questi svolte.

La disposizione in commento prevede che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In sostanza, la norma innalza, da 65.000 euro a 85.000 euro, la soglia dei ricavi conseguiti entro la quale è consentito l'accesso al regime forfettario prevista dall'articolo 5, comma 15-*quinquies*, del D.L. n. 146 del 2021. La citata disposizione prevede che, nell'attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del Codice del Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi, ragguagliati ad anno, ora non superiori a euro 85.000, possano applicare, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In questo modo, si è allineata la soglia di ricavi applicabile alle organizzazioni di volontariato e alle APS per l'accesso al regime forfettario a quella applicabile alle persone fisiche che intendono accedere al regime speciale, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014, così come modificato dall'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023).

Il successivo **comma 2** modifica l'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), che disciplina il regime forfettario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato. In particolare, il citato comma 2 fissa la soglia dei ricavi per l'accesso al regime a 85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea.

### **Articolo 3 - Modifiche al regime speciale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale**

In attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera g), della legge delega, le modifiche disposte al comma 8 dell'articolo 86 del Codice del Terzo settore e all'articolo 2, comma 1, lettera hh), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, semplificano gli adempimenti IVA delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che si avvalgono del regime forfettario di cui al medesimo articolo 86. Nello specifico, le modifiche sono volte ad allineare il regime degli adempimenti IVA riservato a ODV e APS a quello già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche che adottano il regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991. In primo luogo, si interviene sull'articolo 2 del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, recante "norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi", estendendo l'esonero dall'obbligo di certificazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale che si avvalgono del regime forfettario di cui all'articolo 86 del Codice del Terzo settore. Conseguentemente, è modificato il comma 8 del medesimo articolo 86, attraverso l'eliminazione del riferimento all'obbligo di certificazione dei corrispettivi.

Le modifiche comportano altresì, per ODV e APS che abbiano optato per il regime forfettario di cui all'articolo 86 del CTS, l'esonero dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, in forza del richiamo al novellato articolo 2 del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, contenuto nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, recante "Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi".

La soppressione del riferimento all'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, che consente alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco di beneficiare del regime forfettario di cui alla legge 398/1991 ha valore meramente ricognitivo, tenuto conto del fatto che la disposizione di cui al citato articolo 9-bis è destinata a essere abrogata a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in forza di quanto previsto dall'articolo 104 comma 2 del CTS.

## **CAPO III**

### **Disposizioni in materia di sport**

#### **Articolo 4 – Disposizioni fiscali in tema di enti sportivi dilettantistici**

L'articolo 4 apporta delle modifiche all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, al fine di allineare l'ambito soggettivo di applicabilità del regime agevolativo ivi previsto alle disposizioni recate dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi, recependo, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche con riferimento all'innalzamento del *plafond* dei proventi commerciali a euro 400.000.

## **TITOLO II**

## **Disposizioni in materia di crisi d'impresa**

### **CAPO I**

#### **Disposizioni in materia di imposte sui redditi**

##### **Articolo 5 - Modifica all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**

L'introduzione nell'ordinamento di nuovi strumenti di regolazione della crisi di impresa, attualmente confluiti e disciplinati nel Codice della Crisi e dell'Insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ha dato origine a incertezze applicative in materia di tassazione del reddito d'impresa per i soggetti che accedono a uno dei predetti istituti stante il mancato adeguamento della disciplina correlata ai riflessi di natura tributaria.

Si rende, pertanto, necessario provvedere all'adeguamento della disciplina fiscale, in particolare, in materia di tassazione delle sopravvenienze attive conseguenti alle riduzioni dei debiti dell'impresa derivanti dall'accesso alle procedure di gestione della crisi per le quali la normativa vigente, nell'escludere, totalmente o parzialmente, l'imponibilità, fa riferimento solamente agli istituti preesistenti al Codice della Crisi e dell'Insolvenza e non a quelli successivamente introdotti dal Codice per consentire alle imprese di ricorrere, in alternativa, a strumenti generalmente più flessibili dei precedenti.

L'intervento ha a oggetto l'individuazione degli istituti per la soluzione della crisi d'impresa cui si applica la disciplina dell'art. 88, comma 4-ter, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il richiamo ai predetti istituti è stato operato indicando, nel primo periodo del comma 4-ter, quelli attivati con finalità liquidatoria, quali il concordato minore liquidatorio del sovraindebitato e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio conseguente al tentativo di composizione negoziata della crisi.

Nel secondo periodo del comma 4-ter sono stati, invece, richiamati gli istituti funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa, quali il concordato minore del sovraindebitato in continuità aziendale, il piano attestato di risanamento di cui all'art. 56 del Codice - omologo del piano attestato di cui alla legge fallimentare -, gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche a efficacia estesa ed agevolati di cui agli articoli 57, 60 e 61 del Codice della crisi, nonché il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione di cui all'art. 64-bis del medesimo codice, istituto funzionale al risanamento analogamente agli accordi di ristrutturazione.

Si è al contempo proceduto a un adeguamento terminologico, sostituendo l'espressione "concordato di risanamento" con quella di "concordato in continuità aziendale" e ad aggiornare il richiamo al comma 4 dell'art. 96, il cui contenuto è stato trasfuso nel comma 5 per effetto della modifica disposta dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142.

L'intervento all'art. 88, comma 4-ter, ha sostanzialmente integrato il dettato normativo con il riferimento ai nuovi strumenti di regolazione della crisi pur mantenendo i richiami agli istituti della legge fallimentare, in considerazione della sua ultrattività per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del Codice della crisi.

## **TITOLO III**

## Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

### CAPO I

#### Revisione della disciplina della detrazione

##### **Articolo 6 - Modifica alla disciplina della rettifica della detrazione**

In attuazione dei principi di delega fissati dall'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 1) e numero 2), della legge 111 del 2023, che prevedono una revisione della disciplina della detrazione, l'**articolo 6** dello schema di delegato interviene sull'articolo 19-*bis*.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la disciplina della rettifica della detrazione dell'IVA, abrogandone il comma 3.

Tale disposizione si propone di razionalizzare il testo normativo, eliminando una previsione ridondante rispetto al contenuto complessivo dell'articolo, che già regola in modo compiuto il meccanismo della rettifica della detrazione per i beni e servizi utilizzati, in tutto o in parte, per operazioni che danno diritto a una detrazione diversa da quella inizialmente operata.

Per i beni ammortizzabili, la norma abrogata si limitava a ribadire l'applicazione della regola generale sulla rettifica della detrazione in caso di variazione dell'utilizzo, già prevista dal comma 2.

L'abrogazione del comma consente, quindi, di semplificare il testo legislativo, senza incidere sulla disciplina sostanziale in materia, che continua a trovare applicazione sulla base dei principi generali già espressi nei commi precedenti dello stesso articolo.

##### **Articolo 7 - Modifica alla disciplina della detrazione per gli enti non commerciali**

In attuazione dei principi di delega fissati dall'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 1) e numero 2), della legge 111 del 2023, che prevedono una revisione della disciplina della detrazione, l'**articolo 7** riscrive l'articolo 19-*ter* del medesimo decreto, con l'unico obiettivo di semplificare il testo normativo. La disposizione mira a garantire maggiore chiarezza e trasparenza nella gestione del diritto alla detrazione, nonché a favorire un'applicazione uniforme delle regole, in linea con la normativa unionale.

L'articolo 19-*ter*, come previsto dalla precedente formulazione, prevede che, qualora un soggetto svolga attività economica in via non esclusiva, la detrazione dell'imposta è ammessa soltanto per la quota parte riferibile all'attività economica, in conformità ai principi stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza unionale. La determinazione dell'ammontare detraibile dovrà avvenire sulla base di criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati, e non secondo stime presuntive o forfettarie.

Al fine di assicurare la corretta applicazione del criterio di proporzionalità, la norma mantiene l'obbligo, in capo agli enti interessati, di adottare una contabilità separata tra:

- le attività per le quali essi rivestono la qualifica di soggetti passivi IVA (ossia le attività economiche);
- le attività per le quali non rivestono tale qualifica (ossia le attività istituzionali o comunque non soggette a imposta).

### CAPO II

## **Disposizioni di armonizzazione della disciplina nazionale alla normativa unionale e ai principi fissati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea**

### **Articolo 8 - Modifiche all'articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633**

In attuazione dei principi di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 111 del 2023, volti a garantire l'adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento tributario e ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea, tenendo anche conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia tributaria, l'**articolo 8** del decreto in esame prevede modifiche all'articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 che contiene un elenco delle definizioni utili ai fini dell'applicazione dei nuovi obblighi comunicativi posti a carico dei prestatori dei servizi di pagamento introdotti dalla direttiva (UE) 2020/284, recepita con il decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153

Le modifiche terminologiche introdotte intendono garantire un più corretto coordinamento fra le definizioni contenute nell'articolo 243-bis della direttiva (UE) 2020/284 e quelle contenute nel citato articolo 40-bis.

A tal fine, la **lettera a)** del presente articolo modifica la definizione di "prestatore di servizi di pagamento", di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 40-bis, per escludere dalla definizione la BCE e le banche centrali nonché le pubbliche amministrazioni, a cui la formulazione previgente sembrava potersi riferire, e per comprendervi i soggetti esenti di cui all'articolo 114-sexiesdecies del decreto legislativo n. 385 del 1993, che ha di fatto recepito l'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366.

La successiva **lettera b)** interviene sulla definizione di "servizio di pagamento", di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 40-bis, per chiarire che, ai fini del titolo II-bis del DPR n. 633 del 1972, non vi rientrano le operazioni deposito e prelievo di contanti nonché i servizi di disposizione del pagamento e i servizi di informazione sui conti. È stato, inoltre, aggiornato il riferimento normativo contenuto nella citata lettera b) a seguito delle modifiche introdotte con il d. lgs. n. 218 del 2017.

Infine, la **lettera c)** sostituisce la definizione di operazione di pagamento di cui alla lettera c), comma 1, del citato articolo 40-bis. Tale nuova definizione tiene conto delle esclusioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e ricomprende nelle "operazione di pagamento" anche la rimessa di denaro come definita dall'articolo 1, comma 1, lett. n), del decreto legislativo n. 11 del 2010.

### **Articolo 9 - Modifica all'articolo 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**

L'**articolo 9** reca "*Modifiche all'articolo 9, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*". L'articolo 146, paragrafo 1, lett. e), della direttiva IVA stabilisce che gli Stati membri esentano la fornitura di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie "*quando sono direttamente connesse all'esportazione o all'importazione di beni*". Secondo la Corte di Giustizia europea, causa C-288/16, l'articolo 146, paragrafo 1, lett. e), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di un collegamento diretto implica che i servizi di trasporto contribuiscano all'effettiva

esecuzione di un'operazione di importazione o esportazione e che tali servizi siano forniti direttamente al mittente o al destinatario dei beni. Per recepire le indicazioni della Corte di Giustizia europea nell'ordinamento italiano, con l'articolo 5-*septies*, comma 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, è stato modificato, in sede di conversione, il terzo comma dell'articolo 9 del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede che le prestazioni non imponibili di cui al primo comma, numero 2) (ossia i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell'art. 69) non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) (ossia, servizi di spedizione) del medesimo primo comma. Per la corretta applicazione della norma occorre considerare che l'articolo 153 della direttiva n. 2006/112/CE, prevede che gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari che agiscono in nome e per conto di terzi, quando intervengono nelle operazioni di cui ai capi 6, 7 e 8 (ossia, esenzioni all'esportazione, esenzioni connesse ai trasporti internazionali e esenzioni relative a talune operazioni assimilate alle esportazioni) o in operazioni effettuate fuori della Comunità. La Corte di giustizia europea, con sentenza 8 novembre 2018, *Cartrans Spedition SRL*, resa nella causa C-495/17, ha posto la questione se le autorità tributarie possano negare il beneficio per il fatto che il trasportatore o l'intermediario non è in grado di dimostrare, specificamente e esclusivamente mediante una dichiarazione doganale di esportazione, che le merci interessate sono state effettivamente esportate al di fuori dell'Unione. Per la Corte di giustizia europea, una prassi fiscale di uno Stato membro che nega il beneficio dell'esenzione dall'IVA per i servizi di trasporto di beni direttamente connessi all'esportazione di beni fuori dell'Unione, prevista dall'articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA, o per i servizi resi da intermediari afferenti a siffatti servizi, previsti dall'articolo 153 di tale direttiva, per il solo fatto che il trasportatore o l'intermediario interessato non sia in grado di produrre una dichiarazione doganale di esportazione di detti beni, disattende la giurisprudenza.

L'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 392/2022, ha affermato che *"In forza della nuova formulazione dell'articolo 9... sono assoggettate ad IVA... le prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale - incaricato di trasportare la merce all'estero dall'esportatore, dall'importatore o dal destinatario della stessa - affida, in tutto o in parte, ad un vettore terzo (c.d. sub-vezione)"*.

È emersa l'esigenza di intervenire in via normativa per superare dubbi interpretativi in quanto, l'interpretazione che respinge l'applicazione estensiva dell'esenzione ignora la sentenza *Cartrans*, da cui emerge il principio che l'esenzione per il trasporto di merci esportate dovrebbe applicarsi nel senso più ampio lungo la catena di fornitura, tenendo conto della natura oggettiva dell'esenzione, e si traduce in costi aggiuntivi che si ripercuotono su ogni anello della catena di approvvigionamento. La norma - tenendo conto dell'ampio uso del modello contrattuale che consiste nell'unire e consolidare merci provenienti da lotti di clienti diversi in un'unica operazione di trasporto, effettuata con un unico mezzo di trasporto e con l'obiettivo di ottenere tariffe di trasporto più economiche (per trasporto aereo, ferroviario, marittimo, stradale o intermodale) - intende chiarire che, ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 1, lett. e), la non imponibilità di cui al terzo comma dell'articolo 9 del decreto IVA si applica anche ai servizi resi da intermediari afferenti a siffatti servizi.

### CAPO III Abrogazioni

#### **Articolo 10 - Abrogazione dell'articolo 1, comma 151, della legge 29 dicembre 2022, n. 197**

L'articolo 10 del decreto in commento prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 151, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), il quale dispone che *“Il soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.”*

L'abrogazione è prevista in considerazione della evoluzione del quadro normativo e, in particolare, della emanazione del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 72 del 25 marzo 2023, di recepimento della Direttiva UE 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (c.d. DAC 7) in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che prevede l'obbligo per i gestori di piattaforme di trasmettere all'Agenzia delle entrate dati e informazioni relativi, tra gli altri, alle vendite di beni effettuate da venditori, che siano persone fisiche o entità, nei confronti di soggetti passivi IVA e non.

Tenuto conto che negli obblighi comunicativi previsti dalla Direttiva DAC 7 possono ritenersi compresi anche quelli previsti dell'articolo 1, comma 151, della legge di Bilancio 2023, l'abrogazione di quest'ultima disposizione è finalizzata a evitare la duplicazione di adempimenti per i gestori di piattaforme in relazione ai medesimi dati, in conformità ai principi dello Statuto dei diritti dei contribuenti, e un aggravio di oneri per l'Amministrazione finanziaria che dovrebbe gestire un ulteriore flusso di dati.

L'abrogazione appare opportuna, al fine di evitare ulteriori adempimenti comunicativi a carico delle imprese, anche in considerazione della pubblicazione sulla GUUE Serie L del 25 marzo 2025 del pacchetto “VIDA” (*VAT in the digital age*), che intende modernizzare il sistema IVA europeo per renderlo più adatto alle sfide dell'economia digitale mediante regole comuni, tra l'altro, per fornire informazioni alle amministrazioni fiscali sulle singole operazioni al fine di consentire la verifica incrociata dei dati e accrescere la capacità di controllo delle amministrazioni fiscali, riducendo nel contempo i costi di conformità per le imprese che operano in diversi Stati membri.

## RELAZIONE TECNICA

### SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE, CRISI DI IMPRESA, SPORT E IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

#### TITOLO I

##### Disposizioni in materia di Terzo settore e di sport

#### CAPO I

##### Disposizioni in materia di imposte sui redditi

#### Articolo 1

*(Inserimento dell'articolo 79-bis nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)*

La normativa proposta prevede che in caso di trasferimento di beni aziendali dall'attività commerciale a quella non commerciale, gli enti del Terzo settore possono optare, in sede di dichiarazione dei redditi, per l'esclusione della plusvalenza dalla formazione del reddito imponibile come previsto dall'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, a condizione e fintantoché che i beni siano utilizzati dall'ente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tuttavia, la plusvalenza concorrerà a formare il reddito complessivo dell'ente, come reddito d'impresa, qualora i beni siano destinati a finalità diverse ovvero siano ceduti a titolo oneroso o siano oggetto di risarcimenti per perdita o danneggiamento.

Inoltre, è prevista la possibilità per l'ente di scegliere se includere l'intero ammontare delle plusvalenze nel reddito dell'esercizio in cui sono realizzate ovvero, se detenute da almeno tre anni, di distribuirle in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, fino a un massimo di quattro anni. Tale scelta deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi.

Ai fini della stima, in assenza di informazioni sui beni oggetto di trasferimento dall'attività commerciale a quella non commerciale, è stata analizzata la dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2023 (dati provvisori) relativa all'attività di impresa degli enti non commerciali. Le plusvalenze totali rilevate, afferenti a qualunque fattispecie, ammontano a circa 9,4 milioni di euro, di cui 2,4 milioni di euro riferiti agli enti iscritti al RUNTS, agli enti EAS, agli enti presenti nell'anagrafe unica delle onlus e a quelli ammessi alla fruizione del 5 per mille.

Ai fini della stima le plusvalenze relative a questi ultimi enti (2,4 milioni di euro) sono state considerate, in un'ottica di estrema prudenza, interamente interessate dalla modifica normativa, mentre la quota residua (9,4 - 2,4 milioni di euro = 7 milioni di euro) è stata considerata sempre prudenzialmente nella misura del 25%, tenendo conto che la stessa potrebbe riguardare altre fattispecie e nell'ipotesi della possibile confluenza nel RUNTS di una parte di tali soggetti, nonostante il registro sia già operativo seppur ancora in formazione.



Assumendo una invarianza delle plusvalenze negli anni e considerando la tassazione in quote secondo la legislazione vigente, si prevede il seguente andamento delle minori plusvalenze soggette a tassazione:

| Anni              | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Quote plusvalenze | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 |       |       |
|                   |       | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 |       |
|                   |       |       | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 |
|                   |       |       |       | -0,82 | -0,82 | -0,82 | -0,82 |
|                   |       |       |       |       | -0,82 | -0,82 | -0,82 |
|                   |       |       |       |       |       | -0,82 | -0,82 |
|                   |       |       |       |       |       |       | -0,82 |
| Totale            | -0,82 | -1,64 | -2,45 | -3,27 | -4,09 | -4,09 | -4,09 |

*importi in milioni di euro*

Considerando l'entrata in vigore dal 2025, l'aliquota media specifica della platea interessata pari al 21% e un acconto IRES del 75%, si prevedono i seguenti effetti finanziari:

|      | 2025 | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | dal 2031 |
|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| IRES | 0    | -0,30 | -0,47 | -0,64 | -0,81 | -0,99 | -0,86    |

*importi in milioni di euro*

Prudenzialmente non si tiene conto del possibile parziale recupero di gettito conseguente alla ripresa a tassazione nei casi indicati al comma 2 lettere a) e b).

## CAPO II

### Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

#### Articolo 2

*(Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale)*

La disposizione di cui al comma 1 prevede che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato (OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro applichino il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le attività commerciali svolte.

La norma innalza da 65.000 euro a 85.000 euro la soglia dei ricavi conseguiti per l'accesso al regime forfettario prevista dall'articolo 5, comma 15-*quinquies*, del decreto-legge n. 146 del 2021, allineandola a quella applicabile alle persone fisiche che intendono accedere al regime speciale.

L'applicazione del regime forfettario ai soggetti in questione completa il quadro normativo di modifica che ha interessato anche le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale nell'ambito della procedura d'infrazione (UE) 2008/2010, relativa al non corretto recepimento di talune esenzioni di interesse generale previste dall'articolo 132 della direttiva 2006/112/CE.

Per superare la procedura di infrazione, a partire dal 1° gennaio 2026 è prevista la modifica del trattamento IVA applicabile alle OdV e APS, che comporterà il passaggio dal fuori campo IVA all'esenzione, con conseguenti maggiori oneri amministrativi per i soggetti interessati.

Considerando il rilevante valore sociale delle operazioni svolte dalle OdV e dalle APS, l'applicabilità del regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190 del 2014 rende più agevole il cambio del trattamento IVA previsto per tali enti.

Il comma 2 adegua alla soglia di 85.000 euro anche il comma 1 dell'articolo 86 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), che disciplina il regime forfettario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato.



Sotto il profilo strettamente finanziario, si ritiene che l'innalzamento dei limiti dei ricavi da 65.000 a 85.000 euro, per l'accesso al regime forfetario, non determini effetti di gettito, poiché i soggetti coinvolti, in base alle dichiarazioni IVA dell'anno 2023, hanno volumi d'affari contenuti che li collocano al di sotto della soglia di 65.000 euro e quindi, già a legislazione vigente, potrebbero accedere al regime forfetario. Tale valutazione circa la neutralità finanziaria dell'intervento è peraltro coerente con la valutazione degli effetti finanziari del citato comma 15-*quinquies*, dell'articolo 5, del decreto-legge n. 146 del 2021 indicata nella relazione tecnica originaria.

### **Articolo 3**

*(Modifiche al regime speciale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale)*

Il dispositivo modifica l'articolo 2 del dPR n. 696 del 1996, estendendo l'esonero dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi alle operazioni effettuate dalle OdV e APS che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86 del Codice del Terzo Settore. Di conseguenza, viene modificato il comma 8 dell'articolo 86, del Codice del Terzo Settore, eliminando il riferimento all'obbligo di certificazione dei corrispettivi.

La soppressione del riferimento all'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 417 del 1991 è di natura meramente ricognitiva, poiché tale disposizione sarà abrogata a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, come previsto dall'articolo 104, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Dal punto di vista strettamente finanziario, si precisa che la modifica del trattamento IVA applicabile alle OdV e APS - che comporterà il passaggio dal fuori campo IVA all'esenzione - e la conseguente introduzione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, alla quale in sede di relazione tecnica originaria non sono stati ascritti effetti, entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2026. Pertanto, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti finanziari, trattandosi di un intervento volto a garantire un esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi già previsto in capo alle OdV e APS a legislazione vigente.

## **CAPO III**

### **Disposizioni in materia di sport**

#### **Articolo 4**

*(Disposizioni fiscali in tema di enti sportivi dilettantistici)*

La disposizione interviene all'articolo 1 della legge n. 398 del 1991 al fine di coordinare l'ambito soggettivo di applicabilità del regime agevolativo ivi previsto con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 36 del 2021.

In particolare, alla lettera a), la misura non amplia il novero soggettivo degli enti beneficiari della legge n. 398 del 1991, ma si limita a confermare quanto già previsto a legislazione vigente per mezzo di rinvii normativi dall'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 e di quanto disposto dal decreto legislativo n. 36 del 2021, in materia di sport. Infatti, l'articolo 90, comma 1, della legge n. 289 del 2002, chiarisce che le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche, si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza



fine di lucro; inoltre, gli enti sportivi dilettantistici sono già individuati all'articolo 6, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Alla lettera *b)*, si prevede l'aggiornamento della misura del *plafond* dei proventi commerciali che costituisce il limite massimo per l'applicazione del regime agevolativo di cui alla legge n. 398 del 1991, allineando il predetto limite all'importo di euro 400.000, già previsto a legislazione vigente, per effetto dell'articolo 90, comma 2, della legge n. 289 del 2002, modificato dall'articolo 1, comma 50, legge 11 dicembre 2016, n. 232 a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2017.

La misura, pertanto, non determina effetti finanziari, trattandosi di un intervento ricognitivo e di coordinamento, non incidendo sull'ambito soggettivo né sul *plafond* previsti a legislazione vigente.

## **TITOLO II**

### **Disposizioni in materia di crisi d'impresa**

#### **CAPO I**

#### **Disposizioni in materia di imposte sui redditi**

##### **Articolo 5**

*(Modifica all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

La disposizione in esame estende alle procedure e agli istituti introdotti dal nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza la norma di cui all'articolo 88, comma 4-*ter*, del TUIR con la quale si esclude, totalmente o parzialmente, l'imponibilità delle riduzioni dei debiti di impresa quali sopravvenienze attive, generate nell'ambito di talune procedure concorsuali disciplinate dalla soppressa legge fallimentare.

Pertanto, la disposizione agisce sulle sopravvenienze attive derivanti da queste nuove procedure senza determinare effetti finanziari poiché gli istituti in questione sono sostanzialmente equiparabili e sovrapponibili a quelli già contemplati dall'articolo 88, rispondendo alla medesima *ratio*.

Inoltre, trattandosi di soggetti in crisi, presumibilmente in perdita, tale adeguamento normativo non produce effetti in termini di riduzione di base imponibile, riducendo peraltro lo *stock* di perdite fiscali eventualmente riportabili nelle ipotesi di procedure con risanamento.

La modifica, quindi, coordina le nuove tipologie di procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza con le misure fiscali.

## **TITOLO III**

### **Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto**

#### **CAPO I**

#### **Revisione della disciplina della detrazione**

##### **Articolo 6**

*(Modifica alla disciplina della rettifica della detrazione)*

La disposizione dello schema di delegato modifica l'articolo 19-*bis*.2 del dPR n. 633 del 1972, che riguarda la disciplina della rettifica della detrazione dell'IVA, abrogando il comma 3.

Questo intervento mira a semplificare il testo normativo, eliminando una disposizione che di fatto riproduce quanto già compiutamente previsto nei commi 1 e 2 del medesimo articolo, in relazione alla disciplina del meccanismo della rettifica della detrazione per i beni e servizi utilizzati, in tutto o in parte, per operazioni che danno diritto a una detrazione diversa da quella inizialmente operata. L'abrogazione del comma consente quindi di razionalizzare il testo legislativo senza modificare il trattamento fiscale, ma eliminando un elemento



di possibile confusione, tenuto conto che i commi 1 e 2 consentono di gestire tutte le casistiche precedentemente coperte dal comma 3, compresi i mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell'imposta sugli acquisti o nell'attività esercitata.

In particolare, il comma 1 regola la rettifica per beni non ammortizzabili e servizi, in caso di variazione del diritto alla detrazione, tenendo conto della prima utilizzazione. Tale previsione stabilisce che la rettifica della detrazione, in aumento o in diminuzione, avvenga per i beni e servizi utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa rispetto alla detrazione operata al momento della prima utilizzazione. Conseguentemente, se il bene è utilizzato la rettifica viene effettuata ai sensi del comma 1 se ci sono modifiche nel diritto alla detrazione rispetto a quella operata al momento della prima utilizzazione. Se il bene non è utilizzato, la detrazione sarà operata nell'anno della prima utilizzazione e, se ci saranno mutamenti successivi del diritto alla detrazione, sarà effettuata la rettifica. Se il bene è ceduto non sarà effettuata alcuna ulteriore detrazione e quindi neppure alcuna rettifica della detrazione.

Ne deriva che la previsione del comma 3, nella parte in cui stabilisce che la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, è una ripetizione del comma 1.

Il comma 2, inoltre, prevede che, per i beni ammortizzabili, la rettifica sia eseguita nei quattro anni successivi alla prima utilizzazione. Conseguentemente, la rettifica non sarà eseguita se sono trascorsi quattro anni dalla prima utilizzazione.

Ne deriva che la previsione del comma 3, nella parte in cui stabilisce che, per i beni ammortizzabili, la rettifica è eseguita se non sono trascorsi quattro anni da quello della loro entrata in funzione, è una ripetizione del comma 2.

Si precisa, inoltre, che l'abrogazione del comma 3 non ha alcun effetto sulle operazioni di rettifica connesse all'assegnazione di beni ai soci, ciò in quanto le operazioni di assegnazione di beni ai soci, che possono comportare variazioni nel regime IVA, restano regolabili attraverso i meccanismi di rettifica già previsti dai commi residui. In particolare:

- per i beni non ammortizzabili e i servizi, si applica il criterio della prima utilizzazione (comma 1);
- per i beni ammortizzabili, si applica la rettifica proporzionale nel quinquennio (comma 2), estendibile a dieci anni per i fabbricati.

Quanto, infine, agli effetti sulla prassi applicativa formatasi nell'applicazione dell'articolo 19-*bis.2* del citato decreto IVA, il gettito derivante dalla modifica proposta non subirà alterazioni, né sussistono criticità di ordine procedurale o informatico ai fini dell'applicazione della disciplina, alla luce della circostanza che non si rilevano impatti della normativa proposta sulle operazioni di rettifica, incluse quelle connesse all'assegnazione di beni ai soci.

Pertanto, dal punto di vista finanziario, alla proposta normativa, che ha carattere meramente ricognitivo, non è ascrivibile alcun effetto di gettito.

#### **Articolo 7**

##### *(Modifica alla disciplina della detrazione per gli Enti non commerciali)*

La disposizione sostituisce integralmente l'articolo 19-*ter* del DPR n. 633 del 1972, con l'obiettivo di rendere la disciplina del diritto alla detrazione IVA per i soggetti che svolgono sia attività economiche che attività non rilevanti ai fini IVA (enti non commerciali, pubblici e privati) più aderente, dal punto di vista formale, ai principi stabiliti dalla normativa nazionale e dalla giurisprudenza unionale.

La proposta normativa si limita a riformulare l'articolo 19-*ter* del DPR n. 633 del 1972 senza apportare alcuna modifica alla disciplina vigente, limitandosi a sostituire la formulazione relativa all'attività commerciale o agricola con la formulazione attività economica, che le ricomprende entrambe, e introducendo esplicitamente, ai fini di una maggiore conformità della norma alle previsioni unionali, quale requisito per la detraibilità, che la quota dell'IVA imputabile all'attività economica sia determinata in base a criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.

Inoltre si precisa che l'eliminazione della previsione in base alla quale *“la detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all'attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o*



*di statuto, né quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile*” non comporta mutamenti nell’applicazione del meccanismo della detrazione, in quanto il rispetto degli adempimenti formali è in generale previsto per tutti i soggetti passivi IVA per non incorrere in sanzioni pecuniarie o ricalcoli presuntivi dell’imposta dovuta in sede di controllo, né determina una riduzione dell’efficacia dei controlli ordinari previsti dalla normativa fiscale.

In particolare, l’omessa tenuta della contabilità o la sua irregolarità non comportano variazioni della detrazione, e quindi del gettito IVA, ma hanno effetti solo in termini di onere della prova in caso di contenzioso.

Avendo la disposizione carattere ricognitivo, non è suscettibile di produrre effetti di gettito.

## **CAPO II**

### **Disposizioni di armonizzazione della disciplina nazionale alla normativa unionale e ai principi fissati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea**

#### **Articolo 8**

*(Modifica all’articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633)*

La disposizione modifica l’articolo 40-bis del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che elenca le definizioni necessarie per applicare i nuovi obblighi comunicativi imposti ai prestatori dei servizi di pagamento introdotti dalla direttiva (UE) 2020/284, recepita con il decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153. Queste modifiche mirano a garantire un più corretto coordinamento con le definizioni contenute nell’articolo 243-bis della direttiva (UE) 2020/284.

In particolare, la disposizione aggiorna le definizioni di “prestatore di servizi di pagamento”, “servizi di pagamento” e di “operazione di pagamento” di cui rispettivamente alle lettere a), b) e c) dell’articolo 40-bis del DPR n. 633 del 1972.

Sotto il profilo finanziario, queste modifiche sono di natura procedurale e non comportano effetti sul gettito.

#### **Articolo 9**

*(Modifica all’articolo 9, terzo comma, del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)*

Per superare dubbi interpretativi e adeguare la normativa nazionale alla sentenza della CGUE *Cartrans*, che stabilisce che l'esenzione per il trasporto di merci esportate dovrebbe applicarsi lungo l'intera catena di fornitura, la disposizione modifica l’articolo 9 del DPR n. 633 del 1972. In particolare, estende il regime di non imponibilità previsto per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali alle operazioni rese da intermediari, che, a legislazione vigente, secondo l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle entrate, sono soggette all’IVA.

Questa estensione del regime di non imponibilità alle operazioni rese da intermediari non è suscettibile di determinare effetti sul gettito, poiché si tratta di transazioni B2B, che sono neutre in termini di gettito IVA.

## **CAPO III**

### **Abrogazioni**

#### **Articolo 10**

*(Abrogazione dell’articolo 1, comma 151, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

La disposizione prevede l’abrogazione dell’articolo 1, comma 151, della legge di bilancio 2023, che stabilisce che «Il soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto è tenuto a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.».

L’abrogazione è prevista in considerazione dell’evoluzione del quadro normativo e, in particolare, dell’emanazione del decreto legislativo n. 32 del 2023, che ha recepito della Direttiva UE 2021/514 (c.d. DAC



7) in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Questa direttiva prevede l'obbligo per i gestori di piattaforme di trasmettere all'Agenzia delle entrate dati e informazioni relativi, tra gli altri, alle vendite di beni effettuate da venditori, che siano persone fisiche o entità, nei confronti di soggetti passivi IVA e non. Considerando che gli obblighi comunicativi previsti dalla Direttiva DAC 7 includono anche quelli previsti dell'articolo 1, comma 151, della legge di bilancio 2023, l'abrogazione di quest'ultima disposizione non è suscettibile di generare effetti finanziari.





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**VISTI** gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

**VISTA** la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 1, comma 6, 3, 7 e 9;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto»;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui redditi»;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi»;

**VISTO** il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

**VISTO** il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» e, in particolare, l'articolo 5, comma 15-*quinqies*;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

**RITENUTA** la necessità di apportare modifiche alle disposizioni in materia di detrazioni e esenzioni IVA, di razionalizzazione della disciplina IVA per gli enti del Terzo settore, nonché di adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento dell'Unione europea;

**VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2025;

**VISTA** l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del ...;

**ACQUISITI** i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;



VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze;

**EMANA**

**il seguente decreto legislativo:**

## **TITOLO I**

### **Disposizioni in materia di Terzo settore e di sport**

#### **CAPO I**

#### **Disposizioni in materia di imposte sui redditi**

##### **ART. 1**

*(Inserimento dell'articolo 79-bis nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117)*

1. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo l'articolo 79, è inserito il seguente:

«Art. 79-bis – (Passaggio di beni strumentali dall'attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell'attività esercitata) - 1. In caso di passaggio di beni relativi all'impresa dall'attività commerciale a quella non commerciale, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tale attività in applicazione delle disposizioni del presente decreto, gli enti del Terzo settore possono optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione e fintantoché i beni siano utilizzati dall'ente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'opzione di cui al presente comma è esercitata nella dichiarazione dei redditi.

2. La plusvalenza sospesa ai sensi del comma 1 concorre a formare il reddito imponibile dell'ente:

a) se i beni sono destinati dall'ente ad altre finalità diverse da quelle di cui al comma 1;

b) se i beni sono ceduti a titolo oneroso o in caso di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni all'atto della destinazione a finalità diverse ai sensi della medesima lettera a) e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio di cui al comma 1.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito all'atto della cessione o del risarcimento, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio di cui al comma 1.

5. La plusvalenza determinata ai sensi dei commi 3 e 4 concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata ai sensi del comma 2 ovvero, se i beni sono stati posseduti



per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta dell'ente del Terzo settore, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi.

6. Per gli enti di cui all'articolo 4, comma 3, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente ai beni inclusi nel patrimonio destinato e indicati nel regolamento, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 3.».

## **CAPO II**

### **Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto**

#### **ART. 2**

*(Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale)*

1. All'articolo 5, comma 15-*quinquies*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «non superiori a euro 65.000» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a euro 85.000»;

2. All'articolo 86, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea. Fino al sopraggiungere della predetta autorizzazione si applica la misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE» sono sostituite dalle seguenti: «85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea».

#### **ART. 3**

*(Modifiche al regime speciale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale)*

1. All'articolo 86, comma 8, primo periodo, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «, di certificazione dei corrispettivi» sono soppresse;

2. A decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'articolo 2, comma 1, lettera hh) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, le parole: «, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco contemplate dall'articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66» sono sostituite dalle seguenti: «e dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 86 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

## **CAPO III**



## **Disposizioni in materia di sport**

### **Art. 4**

#### ***(Disposizioni fiscali in tema di enti sportivi dilettantistici)***

1. All'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, le parole: «Le associazioni sportive» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,» e le parole: «lire 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400.000 euro»;
  - b) al comma 2, le parole: «lire 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400.000 euro».

## **TITOLO II**

### **Disposizioni in materia di crisi d'impresa**

#### **CAPO I**

### **Disposizioni in materia di imposte sui redditi**

#### **ART. 5**

#### ***(Modifica all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)***

1. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4-ter è sostituito dal seguente:

«4-ter. Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o di liquidazione giudiziale, in sede di concordato preventivo o minore liquidatori, in sede di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, o di procedure estere a queste equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni, o per effetto della partecipazione delle perdite da parte dell'associato in partecipazione. In caso di concordato in continuità aziendale, anche minore, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, o dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 56 del codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione di cui all'articolo 64-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui all'articolo 96, comma 5. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite



trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-*bis*.»

**TITOLO III**  
**Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto**

**CAPO I**  
**Revisione della disciplina della detrazione**

**ART. 6**  
*(Modifica alla disciplina della rettifica della detrazione)*

1. All'articolo 19-*bis*.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è abrogato.

**ART. 7**  
*(Modifica alla disciplina della detrazione per gli enti non commerciali)*

1. L'articolo 19-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 19-*ter* (Detrazione per gli enti non commerciali) - 1. Per i soggetti che svolgono attività economica in via non esclusiva, l'imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi in parte utilizzati per fini estranei all'esercizio dell'attività economica, è ammessa in detrazione soltanto per la quota imputabile a tale attività economica e l'ammontare detraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.

2. Gli enti pubblici e privati e le società rientranti tra i soggetti di cui al comma 1, ai fini del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi utilizzati, anche in parte, per l'attività economica, gestiscono con contabilità separata:

- a) le attività per cui sono soggetti passivi;
- b) le attività per cui non sono soggetti passivi.

3. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca, la contabilità separata di cui al comma 2 è realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza nonché all'Automobile Club d'Italia e agli automobile clubs.».

**CAPO II**  
**Disposizioni di armonizzazione della disciplina nazionale alla normativa unionale e ai principi fissati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea**



## **ART. 8**

*(Modifiche all'articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633)*

1. All'articolo 40-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole: «decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11» sono aggiunte le seguenti: «, escluse la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali anche quando non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali anche quando non agiscono in veste di autorità pubbliche. Sono considerati prestatori di servizi di pagamento, altresì, i soggetti indicati all'articolo 114-*sexiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) servizio di pagamento: una delle attività commerciali di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *h-septies*.1), numeri 3), 4), 5) e 6), del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385;»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) operazione di pagamento: l'attività, fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 11 del 2010, o una rimessa di denaro come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del suddetto decreto legislativo n. 11 del 2010;».

## **ART. 9**

*(Modifica all'articolo 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)*

1. All'articolo 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma, anche se resi da intermediari».

## **CAPO III** **Abrogazioni**

### **ART. 10**

*(Abrogazione dell'articolo 1, comma 151, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 151 è abrogato.



**ART. 11**  
***(Entrata in vigore)***

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a





*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

**Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi**

*Ufficio studi, documentazione giuridica e  
qualità della regolazione*

*Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare*

DAGL/36ECON-FIN/2025

AI DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI  
CON IL PARLAMENTO  
c. a. Capo del Dipartimento

e p.c.

AI MINISTRO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE  
Ufficio legislativo

**OGGETTO:** Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto”.

Si trasmette, per il successivo inoltro al Parlamento, il provvedimento in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 22 luglio 2025, corredato delle prescritte relazioni e munito del “VISTO” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Al riguardo, si segnala che il Ministero dell’Economia e delle Finanze – con nota prot. n. 39135 del 1° settembre 2025 - ne ha richiesto l’assegnazione anticipata alle competenti Commissioni parlamentari in considerazione della necessità che siano effettuati in tempo utile gli adeguamenti conseguenti all’introduzione delle nuove disposizioni in materia di Terzo settore e di sport, di crisi d’impresa e di imposta sul valore aggiunto.

Si fa presente, inoltre, che lo schema di decreto legislativo è stato già trasmesso in data 8 agosto 2025 alla Conferenza Unificata e si fa riserva di trasmettere l’intesa sancita, non appena perverrà a questo ufficio.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Pres. Francesca Quadri

## ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAZIONE (AIR)

**Provvedimento:** Schema di decreto legislativo, recante “*Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto*”.

**Amministrazione competente:** Ministero dell’economia e delle finanze e Ministero per lo sport e i giovani.

**Referente AIR:** Ufficio legislativo finanze (per **articolo 4** contributo dell’Ufficio legislativo del Ministero per lo sport e i giovani).

### SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L’**articolo 1** – tramite l’introduzione dell’articolo *79-bis*, rubricato “*Passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata*”, nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – è diretto ad evitare l’emersione di plusvalenze latenti derivanti dalla fuoriuscita dei beni dal regime d’impresa, ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fintantoché i beni siano utilizzati dall’ente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Detto intervento si è reso necessario in quanto dall’applicazione dei nuovi criteri previsti dall’articolo 79 del Codice del Terzo settore per qualificare le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore, ai fini della loro natura commerciale o non commerciale, potrebbe derivare che alcune attività attualmente classificate come commerciali ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi vengano ricondotte tra le attività di interesse generale svolte in modalità non commerciale.

L’**articolo 2** del presente schema di decreto viene adottato in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 7, comma 1, lettera g), della legge n. 111 del 2023 che prevede una razionalizzazione della disciplina dell’IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 2, modifica l’articolo 5, comma 15-*quinquies*, del D.L. n. 146 del 2021 innalzando, da 65.000 euro a 85.000 euro, la soglia dei ricavi conseguiti entro la quale è consentito l’accesso al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da parte delle organizzazioni di volontariato (c.d. ODV) e le associazioni di promozione sociale (c.d. APS).

In sostanza, in attesa della piena operatività delle disposizioni di cui al Titolo X del d. lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore o CTS), l’articolo 2, comma 1, del presente schema di decreto allinea la soglia di ricavi applicabile alle organizzazioni di volontariato e alle APS per l’accesso al regime forfettario a quella applicabile alle persone fisiche che intendono accedere al regime speciale, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014, così come modificato dall’articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023).

Il successivo comma 2 modifica l’articolo 86, comma 1, del CTS, che disciplina il regime forfettario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato. In particolare, il citato comma 2 fissa la soglia dei ricavi per l’accesso al regime a 85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea. La modifica viene adottata in vista della piena operatività delle norme del Titolo X del CTS e in modo da allineare la soglia di ricavi prevista dall’articolo 86 a quella prevista per l’accesso al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 54 e ss., della legge n. 190 del 2014. Tale modifica viene adottata in vista della piena operatività delle norme del Titolo X del CTS, fissata per il 1° gennaio 2026 (cfr. articolo 8, decreto-legge n. 84 del 2025), al fine di allineare la

soglia di ricavi prevista dal citato articolo 86 a quella prevista per l'accesso al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi 54 e ss., della legge n. 190 del 2014.

Come per la precedente disposizione anche l'**articolo 3** del presente schema di decreto viene adottato in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g), della legge n. 111 del 2023.

In particolare, la disposizione in esame semplifica gli adempimenti IVA delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che si avvalgono del regime forfettario di previsto dall'articolo 86 del d.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore o CTS). Nello specifico, le modifiche sono volte ad allineare il regime degli adempimenti IVA riservato a ODV e APS a quello già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, che adottano il regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991.

L'articolo 3, comma 1, interviene sul comma 8 del citato articolo 86, attraverso l'eliminazione del riferimento all'obbligo di certificazione dei corrispettivi.

In particolare, l'articolo 86 disciplina, ai fini della tassazione sui redditi e ai fini dell'IVA, l'applicazione del regime forfettario per le attività commerciali svolte da APS e ODV. Tale regime implica, ai fini IVA, l'esonero da tutti adempimenti IVA, ad eccezione ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

Con le modifiche introdotte dal citato comma 1 dell'articolo 3 si introduce questa nuova misura di semplificazione che prevede l'esonero anche all'obbligo di certificazione dei corrispettivi.

Il successivo comma 2, dell'articolo 3 del presente schema di decreto interviene sull'articolo 2 del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, estendendo l'esonero dall'obbligo di certificazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale che si avvalgono del regime forfettario di cui all'articolo 86 del Codice del Terzo settore.

Il nuovo riferimento "*alle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale che si avvalgono del regime forfettario di cui all'articolo 86 del Codice del Terzo settore.*", inserito nella lettera *hh*) del citato articolo 2 inserito nel D.P.R. n. 696 del 1997, ha sostituito il riferimento all'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417. Tale modifica ha, tuttavia, valore meramente ricognitivo, tenuto conto del fatto che la disposizione di cui al citato articolo 9-bis è destinata a essere abrogata, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in forza di quanto previsto dall'articolo 104, comma 2, del CTS.

L'**articolo 4** modifica l'articolo 1 della legge n. 398 del 1991, recante "Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche", al fine di coordinare l'ambito soggettivo di applicabilità del regime agevolativo ivi previsto con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 36 del 2021, che ha disposto il riordino e la riforma della disciplina in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e in materia di lavoro sportivo, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86.

In particolare, la **lettera a)** della norma conferma espressamente l'estensione del regime agevolativo previsto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, anche per le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recependo il principio già previsto a legislazione vigente per mezzo del rinvio normativo di cui all'art. 90, comma 1, della legge n. 289/2002 e di quanto disposto dal citato d.lgs. n. 36 del 2021, in materia di sport. L'intervento, inoltre, alla **lettera b)**, provvede all'aggiornamento della misura del *plafond* dei proventi commerciali pari attualmente ad euro 400.000 per effetto dell'art. 90, comma 2, della stessa legge n. 289 del 2002.

La misura non amplia il novero soggettivo degli enti beneficiari della legge n. 398/1991.

L'**articolo 5** dello schema di decreto legislativo in oggetto interviene sull'articolo 88 del TUIR al fine di aggiornare e armonizzare la disciplina delle sopravvenienze attive con i nuovi istituti concorsuali introdotti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 14/2019). In particolare, si è reso necessario superare l'asimmetria normativa che escludeva dal regime di non

imponibilità le riduzioni di debito derivanti da strumenti più moderni ed efficaci di composizione della crisi, come i concordati minori, i piani attestati o gli accordi agevolati e soggetti a omologazione.

In attuazione dei principi di delega fissati dall'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 1) e numero 2), della legge 111 del 2023, che prevedono una revisione della disciplina della detrazione, l'**articolo 6** dello schema di delegato interviene sull'articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la disciplina della rettifica della detrazione dell'IVA, abrogandone il terzo comma.

Tale disposizione si propone di razionalizzare il testo normativo, eliminando una previsione ridondante rispetto al contenuto complessivo dell'articolo, che già regola in modo compiuto il meccanismo della rettifica della detrazione per i beni e servizi utilizzati, in tutto o in parte, per operazioni che danno diritto a una detrazione diversa da quella inizialmente operata.

Per i beni ammortizzabili, la norma abrogata si limitava a ribadire l'applicazione della regola generale sulla rettifica della detrazione in caso di variazione dell'utilizzo, già prevista dal comma 2.

Come per la precedente disposizione anche l'**articolo 7** è adottato in attuazione dei principi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), numero 1) e numero 2), della legge n. 111 del 2023, mediante riscrittura dell'articolo 19-ter del medesimo decreto, con l'unico obiettivo di semplificare il testo normativo. La disposizione mira a garantire maggiore chiarezza e trasparenza nella gestione del diritto alla detrazione, nonché a favorire un'applicazione uniforme delle regole, in linea con la normativa unionale.

Il nuovo articolo 19-ter, come previsto dalla precedente formulazione, prevede che, qualora un soggetto svolga attività economica in via non esclusiva, la detrazione dell'imposta è ammessa soltanto per la quota parte riferibile all'attività economica, in conformità ai principi stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza unionale. La determinazione dell'ammontare detraibile dovrà avvenire sulla base di criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati, e non secondo stime presuntive o forfettarie.

Al fine di assicurare la corretta applicazione del criterio di proporzionalità, la norma mantiene l'obbligo, in capo agli enti interessati, di adottare una contabilità separata tra:

- le attività per le quali essi rivestono la qualifica di soggetti passivi IVA (ossia le attività economiche);
- le attività per le quali non rivestono tale qualifica (ossia le attività istituzionali o comunque non soggette a imposta).

L'**articolo 8** del presente schema di decreto interviene sull'articolo 40-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153, per modificare il perimetro delle definizioni ivi previste, ai fini dell'applicazione dei nuovi obblighi comunicativi posti a carico dei prestatori dei servizi di pagamento introdotti per effetto della direttiva (UE) 2020/284.

Le modifiche effettuate rendono più aderente il perimetro delle definizioni contenute nell'articolo 40-bis rispetto alle definizioni previste dal nuovo articolo 243-bis della direttiva 2006/112/CE. La modifica è stata predisposta al fine di garantire un pieno allineamento delle definizioni nazionali a quelle contenute nell'articolo 284-bis della direttiva (UE) 2020/284 ed evitare l'apertura di una procedura d'infrazione a causa del non corretto recepimento della direttiva (UE) 2020/284 che ha introdotto taluni obblighi per i prestatori dei servizi di pagamento.

La disposizione di cui all'**articolo 9** modifica l'articolo 9, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mira al completo allineamento della disciplina IVA dei servizi connessi agli scambi internazionali alla Direttiva IVA (articoli 146, lett. e), e 153) come interpretata dalla Corte di Giustizia UE (sentenza Cartrans C-495/17), riconoscendo il carattere oggettivo dell'esenzione IVA per i servizi di trasporto connessi all'esportazione, anche se resi da intermediari (sub-vettori). Per la Corte di giustizia europea (sentenza 8 novembre 2018, Cartrans Spedition SRL, resa nella causa C-495/17) disattende la giurisprudenza una prassi fiscale di uno Stato membro che nega il

beneficio dell'esenzione dall'IVA per i servizi resi da intermediari per il solo fatto non sia in grado di produrre una dichiarazione doganale di esportazione di detti beni.

L'esigenza di un correttivo è emersa a seguito dell'interpretazione restrittiva della norma (risposta dell'Agenzia delle entrate n. 392/2022), che ha escluso i sub-vettori dal regime di non imponibilità IVA, ha generato un profilo di incompatibilità UE della norma interna, esponendo l'Italia a censure unionali, creando, nel contempo, complicazioni contrattuali rispetto modelli di trasporto consolidato (es. groupage) e disparità di trattamento tra operatori logistici.

La norma rafforza i principi di neutralità fiscale e certezza del diritto, rendendo il sistema coerente e semplice da interpretare e favorendo la competitività italiana.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 10** prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 151, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), il quale dispone che *“Il soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.”*

Tale abrogazione si è resa necessaria al fine di adeguarsi all'emanazione del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 72 del 25 marzo 2023, di recepimento della Direttiva UE 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (c.d. DAC 7) in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che prevede l'obbligo per i gestori di piattaforme di trasmettere all'Agenzia delle entrate dati e informazioni relativi, tra gli altri, alle vendite di beni effettuate da venditori, che siano persone fisiche o entità, nei confronti di soggetti passivi IVA e non.

La vigenza di entrambe le previsioni normative generava, quindi, una duplicazione degli oneri informativi.

## **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

L'**articolo 1** è diretto a dare attuazione alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la *“Delega al Governo per la riforma fiscale”*, che prevede quale principio e criterio direttivo per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti quello di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), relativo alla *“previsione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività in conformità alle disposizioni adottate in attuazione della delega conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106”*. A tal fine, l'articolo 1 affronta la problematica connessa all'applicazione dei nuovi criteri previsti dall'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per qualificare le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore, ai fini della loro natura commerciale o non commerciale, atteso che con detti nuovi criteri alcune attività attualmente classificate come commerciali ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi potrebbero essere ricondotte tra le attività di interesse generale svolte in modalità non commerciale. L'intervento normativo è diretto ad evitare l'emersione di plusvalenze latenti derivanti dalla fuoriuscita dei beni dal regime d'impresa, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, fintantoché i beni siano utilizzati dall'ente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'**articolo 2** del presente schema di decreto viene adottato in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g), della legge n. 111 del 2023 che prevede una razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale.

In particolare, il comma 1 del citato articolo 2, modifica l'articolo 5, comma 15-*quinquies*, del D.L. n. 146 del 2021 innalzando, da 65.000 euro a 85.000 euro, la soglia dei ricavi conseguiti entro la quale è consentito l'accesso al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63,

della legge n. 190 del 2014, da parte delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi. In sostanza, in attesa della piena operatività delle disposizioni di cui al Titolo X del CTS, l'articolo 2, comma 1, del presente schema di decreto allinea la soglia di ricavi applicabile alle organizzazioni di volontariato e alle APS per l'accesso al regime forfettario a quella applicabile alle persone fisiche che intendono accedere al regime speciale, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014, così come modificato dall'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023). Il successivo comma 2 modifica l'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), che disciplina il regime forfettario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato. In particolare, il citato comma 2 fissa la soglia dei ricavi per l'accesso al regime a 85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea. Tale modifica viene adottata in vista della piena operatività delle norme del Titolo X del CTS, fissata per il 1° gennaio 2026 (cfr. articolo 8, decreto-legge n. 84 del 2025), al fine di allineare la soglia di ricavi prevista dall'articolo 86 a quella prevista per l'accesso al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi 54 e ss., della legge n. 190 del 2014, evitando criticità sul piano della compatibilità unionale.

Infatti, l'articolo 284 della direttiva 200/11/CE, così come modificato dalla direttiva (UE) 2020/285 ha previsto per gli Stati membri la possibilità di introdurre un regime di franchigia IVA per i soggetti passivi con volume d'affari fino a 85.000. In linea, con la disciplina unionale l'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha innalzato, da 65.000 euro a 85.000, la soglia di ricavi e compensi richiesti dall'articolo 1, comma 54 e ss., della legge n. 190 del 2014 per l'ammissione al regime forfettario nazionale.

Al fine quindi di una migliore sistematicità della disciplina interna e al fine di garantire un pieno allineamento con la disciplina unionale, si è ritenuto di fissare fino a 85.000 euro anche la soglia dei ricavi conseguiti per l'ammissione al regime forfettario in favore di ODV e APS.

Come la precedente disposizione anche l'**articolo 3** del presente schema di decreto viene adottato in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g), della legge n. 111 del 2023.

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2026, sarà pienamente operativo l'articolo 86, del CTS che disciplina l'applicazione del regime forfettario, anche ai fini IVA, per le attività commerciali svolte da APS e ODV. In tale contesto, l'articolo 3, intervenendo sull'articolo 86, comma 8, prevede un'ulteriore misura di semplificazione per gli enti interessati che, oltre agli esoneri già previsti, non saranno tenuti neanche alla certificazione dei corrispettivi.

Tale ulteriore misura di semplificazione, da un lato, allinea il regime degli adempimenti IVA riservato a ODV e APS a quello già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche che adottano il regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991.

Dall'altro lato, mitiga gli effetti che il cambio di regime IVA dell'APS e ODV ha comportato. Infatti, la disciplina IVA applicabile agli enti associativi, tra cui APS e ODV è stata oggetto della procedura d'infrazione 2008/2010 con la quale la disciplina nazionale è stata censurata dalle competenti autorità europee per aver escluso dal campo di applicazione dell'IVA talune operazioni, tra le quali quelle effettuate da ODV e APS, in luogo del regime di esenzione IVA al quale naturalmente tali prestazioni devono essere assoggettate.

Al fine di superare la citata procedura d'infrazione, con l'articolo 5, commi 15-quater e comma 15-quinquies, la disciplina nazionale è stata allineata a quella unionale, prevedendo l'applicazione del regime di esenzione dall'IVA per tutte le operazioni poste in essere da ODV e APS nei confronti di persone indigenti. Negli altri casi, le medesime operazioni sono da considerarsi commerciali e quindi assoggettabili ad IVA secondo le regole ordinarie. In tale contesto, l'articolo 5, comma 15 quinquies, anticipando l'applicazione dell'articolo 86 del CTS, ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2024 le APS e le ODV applicassero il regime forfettario di cui alla legge n. 190 del 2014, con gli esoneri dagli adempimenti IVA previsti.

In base a quanto previsto dall'articolo 8, del D.L. 17 giugno 2025, n. 84 l'articolo 86 del CTS troverà piena applicazione a partire dal 1° gennaio 2026 ed in tale contesto, l'articolo 3, comma 1,

introduce un'ulteriore semplificazione, rispetto a quelle già previste dal regime forfettario, eliminando anche l'obbligo di certificazione dei corrispettivi. In tal modo, oltre ad introdurre un'ulteriore misura di semplificazione, attraverso tale modifica si allinea il regime degli adempimenti IVA riservato a ODV e APS a quello già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche che adottano il regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991.

Il comma 2 del citato articolo 3 dispone, in chiave ricognitiva, la modifica all'articolo 2, comma 1, lett. hh), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, contenuto nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, recante "Specifici esoneri, in ragione della tipologia di attività esercitata, dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi".

La soppressione del riferimento all'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, che consente alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco di beneficiare del regime forfettario di cui alla legge 398/1991 ha valore meramente ricognitivo, tenuto conto del fatto che la disposizione di cui al citato articolo 9-bis è destinata a essere abrogata a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in forza di quanto previsto dall'articolo 104 comma 2 del CTS.

Le disposizioni di cui all'**articolo 4** intervengono attraverso la tecnica della novella legislativa sul disposto dell'articolo 1 della legge n. 398 del 1991. Tale disciplina prevede la possibilità per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, di optare per il regime agevolato ivi previsto per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi. Tale opzione è esercitabile a condizione che le stesse svolgano attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni.

Ciò premesso, l'articolo 90, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, estende alle società sportive dilettantistiche, costituite in società di capitali senza fine di lucro, l'applicabilità delle disposizioni della legge 398 del 1991 e delle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche. Il successivo comma 2 dello stesso articolo 90 prevede, invece, che, a decorrere dal periodo di imposta 2017, l'importo della predetta soglia di proventi da attività commerciale, di cui all'articolo 1 della legge 198/1991 e al disotto della quale è possibile optare per il relativo regime agevolato, sia fissato in 400.000 euro.

L'intervento si basa su esigenze di certezza e chiarezza normativa, nonché di conseguente riordino della relativa disciplina.

La norma non determina l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della norma ma recepisce espressamente e in un intervento organico quanto già disposto per effetto di rinvii normativi del combinato disposto dell'articolo 1 della legge 398 del 1991 e l'articolo 90, commi 1 e 2 della legge 289 del 2002.

L'**articolo 5** interviene sulla disciplina vigente in materia di tassazione delle sopravvenienze attive, di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituendo il vigente comma 4-ter.

L'attuale disciplina in materia di tassazione delle sopravvenienze attive, di cui all'articolo 88 del TUIR, prevede alcune eccezioni alla regola generale secondo cui le riduzioni di debiti costituiscono componenti positivi del reddito d'impresa. Tuttavia, la formulazione attuale del comma 4-ter presenta ambiguità applicative e limiti nella neutralità fiscale degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa.

In particolare, la tassazione delle riduzioni di debiti in ambito concorsuale o stragiudiziale può rappresentare un ostacolo alla piena operatività degli strumenti di regolazione della crisi, incidendo negativamente sulla convenienza e sull'efficacia degli strumenti di risanamento previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, stante il mancato adeguamento della disciplina correlata ai riflessi di natura tributaria. Difatti, l'attuale formulazione del comma 4-ter fa riferimento solamente agli istituti preesistenti al Codice

della crisi d'impresa e dell'insolvenza e non a quelli successivamente introdotti dal Codice per consentire alle imprese di ricorrere, in alternativa, a strumenti generalmente più flessibili dei precedenti.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 5** – mediante la sostituzione dell'intero comma 4-ter dell'articolo 88 del TUIR – ha, dunque, inteso individuare, in via estensiva rispetto alla vigente disposizione, gli istituti di risoluzione della crisi d'impresa non costituenti «sopravvenienze attive».

In particolare, il primo periodo richiama gli strumenti aventi finalità liquidatoria, quali il concordato fallimentare o il concordato nella liquidazione giudiziale, il concordato minore liquidatorio del sovra-indebitato e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio conseguente al tentativo di composizione negoziata della crisi.

Nel secondo periodo sono, invece, richiamati gli istituti funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa, quali il concordato, anche minore, del sovra-indebitato in continuità aziendale (e non più “di risanamento”), il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56 del Codice della crisi – omologo del piano attestato di cui alla legge fallimentare – gli accordi di ristrutturazione dei debiti anche a efficacia estesa e agevolati di cui agli articoli 57, 60 e 61, del Codice della crisi, nonché il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione di cui all'articolo 64-bis del medesimo Codice, istituto funzionale alla continuazione dell'attività d'impresa, al pari degli accordi di ristrutturazione.

Infine, l'intervento ha modificato il richiamo, concernente gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati, al comma 4 dell'articolo 96 del TUIR, il cui contenuto è oggi trasfuso nel successivo comma 5, per effetto della modifica disposta dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142.

L'**articolo 6** è diretto a modificare il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, intervenendo su disposizioni ridondanti o formalmente disallineate rispetto al quadro unionale. In particolare, il comma 3 dell'art. 19-bis.2 ripete concetti già compiutamente disciplinati altrove nello stesso articolo, creando potenziali dubbi interpretativi. La rimozione del comma, ad opera della disposizione in esame, consente, quindi, di semplificare il testo legislativo, senza incidere sulla disciplina sostanziale in materia, che continua a trovare applicazione sulla base dei principi generali già espressi nei commi precedenti dello stesso articolo.

Analogamente alla precedente disposizione anche l'**articolo 7** dello schema di decreto legislativo intende modificare il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, intervenendo su disposizioni disallineate rispetto al quadro unionale, mediante interventi di carattere ricognitivo e semplificativo in materia di detrazione IVA. In particolare, la riformulazione dell'art. 19-ter si limita ad adeguare formalmente la disciplina degli enti non commerciali ai principi unionali. Entrambe le norme non comportano modifiche sostanziali al trattamento fiscale né producono effetti di gettito. La scelta dell'intervento è motivata da esigenze di coerenza sistematica e chiarezza normativa.

Per quanto concerne l'**articolo 8** dello schema normativo occorre evidenziare che la direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento fa parte del pacchetto legislativo che comprende anche il regolamento UE n. 2020/283, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA.

Il pacchetto legislativo, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2024 e prevede, in sintesi, la raccolta e conservazione delle informazioni sui pagamenti transfrontalieri finalizzate alla creazione e gestione del sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (Central electronic system of payment information, c.d. CESOP), per agevolare i compiti delle Amministrazioni fiscali e contribuirà a ridurre i costi di conformità, per loro e per le imprese.

A livello nazionale, la citata direttiva (UE) 2020/284 è stata recepita con il decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153, che in conformità all'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/284, che inserisce nella direttiva 2006/112/CE la Sezione 2 bis, concernente «Obblighi generali dei prestatori dei

servizi di pagamento», interviene nel corpo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserendo un nuovo Titolo II-bis, che reca gli articoli da 40-bis a 40-sexies.

In particolare, l'articolo 40-bis del d. lgs. n. 153 del 2023, in conformità a quanto previsto dall'articolo 243-bis della direttiva 2006/112/CE, contiene le definizioni utili ai fini dell'applicazione dei nuovi obblighi introdotti a carico dei prestatori dei servizi di pagamento in relazione ai pagamenti transfrontalieri effettuati. In particolare, sono fornite le definizioni di «prestatore di servizi di pagamento», di «servizio di pagamento», di «operazione di pagamento», di «pagatore», di «beneficiario», di «Stato membro di origine», di «Stato membro ospitante», di «conto di pagamento», di «IBAN» e di «BIC», per le quali si richiamano le nozioni recate dalla normativa relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché al regolamento (UE) n. 260/2012.

In fase di applicazione delle citate definizioni, sono emersi dei leggeri disallineamenti con la disciplina unionale che, pur incidendo sulla portata sostanziale dei nuovi obblighi dei prestatori dei servizi di pagamento, potevano comportare criticità ai fini di un pieno allineamento fra la disciplina nazionale e quella unionale.

Al fine quindi di rendere più certa l'applicazione dei nuovi obblighi ed evitare l'apertura di una procedura d'infrazione per il non corretto recepimento della direttiva (UE) 2020/284 si è intervenuti sulle definizioni di "prestatore di servizi di pagamento", contenuta nella lettera a), comma 1, dell'articolo 40-bis, da un lato escludendo dalla definizione di prestatori di servizi di pagamento la BCE e banche centrali nonché le pp.aa., a cui la formulazione previgente sembrava potersi estendere, d'altro ricomprendendo nella definizione di prestatori di servizi di pagamento i soggetti esenti di cui all'articolo 114-sexiesdecies del d.lgs. n. 385 del 1993, che ha di fatto recepito l'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366.

Si è intervenuti, inoltre, sulla portata della definizione di "servizio di pagamento", prevista dalla lettera b), primo comma, dell'art. 40-bis. Nella versione originaria tale definizione risultava più ampia di quella fornita dalla direttiva (UE) 2020/284, ricomprendendo anche le operazioni deposito e prelievo di contanti, nonché i servizi di disposizione del pagamento e i servizi di informazione sui conti. È stato, inoltre, aggiornato il riferimento normativo contenuto nella citata lettera b) a seguito delle modifiche introdotte con il d. lgs. n. 218 del 2017.

Infine, si è modificata la lettera c), primo comma, del citato articolo 40-bis che definisce l'operazione di pagamento come l'attività, fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, o una rimessa di denaro come definita dall'articolo 1, comma 1, lett. n), del decreto legislativo n. 11 del 2010.

L'intervento di cui all'**articolo 9** del dello schema normativo intende superare dubbi interpretativi mediante un perfetto allineamento della disciplina di cui all'articolo 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), che, restringendo la non imponibilità ai servizi resi solo a soggetti qualificati (esportatore, importatore, destinatario, spedizioniere), con esclusione dei sub-vettori, non riflette pienamente il principio di oggettività dell'esenzione sancito dalla Corte di Giustizia (Sentenza C-495/17 - Cartrans).

L'articolo 146, paragrafo 1, lett. e), della Direttiva IVA stabilisce che gli Stati membri esentano la fornitura di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie "*quando sono direttamente connesse all'esportazione o all'importazione di beni*". Secondo la Corte di Giustizia europea, causa C-288/16, l'articolo 146, paragrafo 1, lett. e), della Direttiva IVA deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di un collegamento diretto implica che i servizi di trasporto contribuiscano all'effettiva esecuzione di un'operazione di importazione o esportazione e che tali servizi siano forniti direttamente al mittente o al destinatario dei beni.

Per recepire le indicazioni della Corte di Giustizia europea nell'ordinamento italiano, con l'articolo 5-septies, comma 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, è stato modificato, in sede di

conversione, il terzo comma dell'articolo 9 del D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede che le prestazioni non imponibili di cui al primo comma, numero 2) (ossia i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell'art. 69), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) (ossia, servizi di spedizione) del medesimo primo comma.

Per la corretta applicazione della norma occorre considerare che l'articolo 153 della Direttiva n. 2006/112/CE, prevede che gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi effettuate dagli intermediari che agiscono in nome e per conto di terzi, quando intervengono nelle operazioni di cui ai capi 6, 7 e 8 (ossia, esenzioni all'esportazione, esenzioni connesse ai trasporti internazionali e esenzioni relative a talune operazioni assimilate alle esportazioni) o in operazioni effettuate fuori della Comunità. La Corte di Giustizia europea, con sentenza 8 novembre 2018, Cartrans Spedition SRL, resa nella causa C-495/17, ha posto la questione se le autorità tributarie possano negare il beneficio per il fatto che il trasportatore o l'intermediario non è in grado di dimostrare, specificamente e esclusivamente mediante una dichiarazione doganale di esportazione, che le merci interessate sono state effettivamente esportate al di fuori dell'Unione. Per la Corte di giustizia UE, disattende la giurisprudenza una prassi fiscale di uno Stato membro che nega il beneficio dell'esenzione dall'IVA per i servizi di trasporto di beni direttamente connessi all'esportazione di beni fuori dell'Unione, prevista dall'articolo 146, paragrafo 1, lettera e), della Direttiva IVA, o per i servizi resi da intermediari afferenti a siffatti servizi, previsti dall'articolo 153 di tale Direttiva, per il solo fatto che il trasportatore o l'intermediario interessato non sia in grado di produrre una dichiarazione doganale di esportazione di detti beni.

L'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 392/2022, ha affermato che *"In forza della nuova formulazione dell'articolo 9... sono assoggettate ad IVA... le prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale - incaricato di trasportare la merce all'estero dall'esportatore, dall'importatore o dal destinatario della stessa - affida, in tutto o in parte, ad un vettore terzo (c.d. sub-vezione)".*

Di conseguenza, è emersa l'esigenza di intervenire in via normativa per superare dubbi interpretativi in quanto, l'interpretazione che respinge l'applicazione estensiva dell'esenzione ignora la sentenza Cartrans, da cui emerge il principio che l'esenzione per il trasporto di merci esportate dovrebbe applicarsi nel senso più ampio lungo la catena di fornitura, tenendo conto della natura oggettiva dell'esenzione, e si traduce in costi aggiuntivi che si ripercuotono su ogni anello della catena di approvvigionamento. La norma - tenendo conto dell'ampio uso del modello contrattuale che consiste nell'unire e consolidare merci provenienti da lotti di clienti diversi in un'unica operazione di trasporto, effettuata con un unico mezzo di trasporto e con l'obiettivo di ottenere tariffe di trasporto più economiche (per trasporto aereo, ferroviario, marittimo, stradale o intermodale) - intende chiarire che, ai sensi dell'articolo 146, paragrafo 1, lett. e), la non imponibilità di cui al terzo comma dell'articolo 9 del decreto IVA si applica anche ai servizi resi da intermediari afferenti a siffatti servizi.

L'abrogazione disposta dall'**articolo 10** dello schema normativo tiene conto del quadro normativo e, in particolare, della emanazione del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 72 del 25 marzo 2023, di recepimento della Direttiva UE 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (c.d. DAC 7) in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che prevede l'obbligo per i gestori di piattaforme di trasmettere all'Agenzia delle entrate dati e informazioni relativi, tra gli altri, alle vendite di beni effettuate da venditori, che siano persone fisiche o entità, nei confronti di soggetti passivi IVA e non.

La Direttiva DAC 7 prevede una serie di obblighi informativi coincidenti con quelli previsti dell'articolo 1, comma 151, della legge di Bilancio 2023.

L'abrogazione di quest'ultima disposizione è finalizzata a evitare la duplicazione di adempimenti per i gestori di piattaforme in relazione ai medesimi dati, in conformità ai principi dello Statuto dei

diritti dei contribuenti, e un aggravio di oneri per l'Amministrazione finanziaria che dovrebbe gestire un ulteriore flusso di dati.

L'abrogazione appare opportuna anche al fine di evitare ulteriori adempimenti comunicativi a carico delle imprese in considerazione della pubblicazione sulla GUUE Serie L del 25 marzo 2025 del pacchetto "VIDA" (VAT in the digital age), che intende modernizzare il sistema IVA europeo mediante regole comuni in ambito digitale e per consentire la verifica incrociata dei dati e accrescere la capacità di controllo delle amministrazioni fiscali, riducendo nel contempo i costi di conformità per le imprese che operano in diversi Stati membri.

## 2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

### 2.1 Obiettivi generali e specifici

L'**articolo 1** è diretto ad introdurre l'articolo 79-bis, rubricato "*Passaggio di beni strumentali dall'attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell'attività esercitata*", nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di evitare l'emersione di plusvalenze latenti derivanti dalla fuoriuscita dei beni dal regime d'impresa, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi.

La disposizione si è resa necessaria in quanto l'articolo 79 del Codice del Terzo settore prevede nuovi criteri per qualificare le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore, ai fini della loro natura commerciale o non commerciale, alla luce dei quali alcune attività attualmente classificate come commerciali ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi potrebbero essere ricondotte tra le attività di interesse generale svolte in modalità non commerciale.

L'intervento normativo realizzato con l'**articolo 2** del presente schema di decreto allinea la soglia di ricavi conseguiti da parte di ODV e APS per l'ammissione al regime forfettario alla soglia di 85.000 euro prevista dall'articolo 1, commi 54 e ss., della legge n. 190 del 2014.

In particolare, l'articolo 2, comma 1 interviene sull'articolo 5, comma 15-quinquies e persegue l'obiettivo specifico di aumentare, da 65.000 a 85.000, la soglia dei ricavi conseguiti da ODV e APS per l'ammissione al regime di cui all'articolo 1, comma 54 e ss., della legge n. 190 del 2014.

Il citato articolo 5, comma 15-quinquies prevede che, nell'attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del Codice del Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi, ragguagliati ad anno, ora non superiori a euro 65.000, possano applicare, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In tale contesto, deve tenersi in considerazione che l'articolo 1, comma 54, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha innalzato, da 65.000 a 85.000, la soglia di ricavi e compensi richiesta alle persone fisiche che intendono accedere al regime speciale. Ne consegue che, per una migliore sistematicità della normativa interna, si è ritenuto opportuno fissare a 85.000 anche la soglia di ricavi applicabile alle ODV e alle APS per l'accesso al regime forfettario.

L'articolo 2, comma 2, interviene sull'articolo 86, comma 1, del CTS il quale nella formulazione previgente prevedeva che, a partire dall'anno di imposta successivo a quello in cui sarebbe pervenuta l'autorizzazione da parte della Commissione Europea, le ODV e APS con ricavi fino a 130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell'Unione europea applicavano, sia ai fini della tassazione sui redditi sia ai fini IVA, il regime forfettario.

Tale autorizzazione è stata rilasciata lo scorso 8 marzo, tramite la *Comfort Letter* inviata dalla DG Concorrenza della Commissione UE sulla base della quale l'articolo 8 del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, ha fissato l'operatività delle norme del titolo X del CTS a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e quindi a partire dal 1° gennaio 2026.

In tale contesto, il citato articolo 2, comma 2 riduce, da 130.000 euro a 85.000 euro, la soglia di ricavi richiesti per l'accesso al regime forfettario dall'articolo 86.

La modifica persegue due obiettivi specifici: il primo, allineare la soglia prevista per l'applicazione del regime forfettario da parte di ODV e APS a quella prevista per le altre persone fisiche da parte dell'articolo 1, comma 54, della legge n. 19 del 2014. Il secondo obiettivo è quello di evitare criticità sul piano della compatibilità comunitaria, dal momento che il nuovo articolo 284 della direttiva IVA consente agli Stati membri l'applicazione di un regime di franchigia IVA da parte di soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 85.000 euro.

L'**articolo 3** del presente schema di decreto persegue l'obiettivo generale di semplificare gli adempimenti IVA delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che si avvalgono del regime forfettario di cui all'articolo 86 del CTS.

Nello specifico, le modifiche sono volte ad allineare il regime degli adempimenti IVA riservato a ODV e APS a quello già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche che adottano il regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991. Conseguentemente, è modificato il comma 8 del medesimo articolo 86, attraverso l'eliminazione del riferimento all'obbligo di certificazione dei corrispettivi.

Il comma 2, dell'articolo 3 in esame, in chiave ricognitiva, modifica l'articolo 2 del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, recante "norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi", per estendere l'esonero dall'obbligo di certificazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale che si avvalgono del regime forfettario di cui all'articolo 86 del Codice del Terzo settore.

La soppressione del riferimento all'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, che consente alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco di beneficiare del regime forfettario di cui alla legge 398/1991 ha valore meramente ricognitivo, tenuto conto del fatto che la disposizione di cui al citato articolo 9-bis è destinata a essere abrogata a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in forza di quanto previsto dall'articolo 104, comma 2, del CTS.

Obiettivo dell'intervento di cui all'**articolo 4** è il riordino della disciplina in materia di enti sportivi dilettantistici che svolgono anche attività commerciale e relativo regime tributario applicabile.

L'**articolo 5** del presente schema di decreto legislativo, mediante la sostituzione del comma 4-ter dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, persegue come **obiettivo generale** quello di adeguare la disciplina fiscale alle nuove procedure previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Nello specifico, la misura mira a superare le incertezze interpretative derivanti dal mancato adeguamento della normativa e ad allineare il trattamento fiscale delle diverse procedure di risanamento del debito delle imprese in crisi, assicurando il medesimo trattamento alle suddette procedure.

L'intervento di cui agli **articoli 6 e 7** dello schema normativo mira:

- alla razionalizzazione e semplificazione del testo normativo;
- al miglioramento della chiarezza e della sistematicità della disciplina IVA;
- all'allineamento formale al diritto dell'Unione europea e, in particolare, agli artt. da 184 a 192 della direttiva 2006/112/CE.

L'**articolo 8** del presente schema di decreto definisce in modo più puntale il perimetro di alcune definizioni contenute nell'attuale articolo 40-bis del d.p.r. n. 633 del 1972 in modo da dare piena attuazione all'articolo 243-bis della direttiva IVA. Le definizioni contenute nell'articolo 40-bis definiscono la portata soggettiva e oggettiva dei nuovi obblighi introdotti a carico dei prestatori di servizi di pagamento dalla direttiva 2020/284.

La modifica pertanto persegue l'obiettivo generale di allineare la disciplina nazionale alla disciplina unionale, al fine di evitare problema di compatibilità europea.

L'obiettivo specifico perseguito è quello di conferire certezza nell'applicazione dei nuovi obblighi di rendicontazione e di conservazione dei dati dei pagamenti elettronici effettuati dai PSP stabiliti, in modo che tali adempimenti risultano per gli operatori interessati omogenei e di portata analoga a quanto previsto per i loro omologhi in altri Stati membri.

L'intervento di cui all'**articolo 9** dello schema normativo risponde ai seguenti **obiettivi generali**:

- **allineamento al diritto europeo**: al fine di garantire la conformità della normativa italiana alla Direttiva IVA e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, recependo correttamente le sentenze C-288/16 e C-495/17 e valorizzando il principio di oggettività dell'esenzione;
- **neutralità fiscale**: per evitare distorsioni e discriminazioni tra operatori economici nella filiera del trasporto;
- **semplificazione normativa**: onde ridurre ambiguità interpretative e favorire una lettura univoca della norma.

L'intervento normativo risponde altresì ai seguenti **obiettivi specifici**:

- **riduzione dei costi**: tramite l'estensione dell'esenzione IVA ai servizi di trasporto resi da sub-vettori e intermediari, se funzionalmente connessi all'esportazione, riducendo costi operativi per la filiera logistica;
- **accrescere la competitività del sistema logistico italiano**: al fine di rendere il mercato più interessante per operatori internazionali, garantendo certezza del diritto, senza penalizzazioni fiscali, per i modelli contrattuali flessibili, come il consolidamento merci da più clienti.

L'abrogazione prevista dall'**articolo 10** in commento è finalizzata a evitare la duplicazione di adempimenti per i gestori di piattaforme in relazione ai medesimi dati, in conformità ai principi dello Statuto dei diritti dei contribuenti, e un aggravio di oneri per l'Amministrazione finanziaria che dovrebbe gestire un ulteriore flusso di dati.

## 2.2 Indicatori e valori di riferimento

Relativamente all'intervento normativo di cui all'**articolo 1**, l'indicatore di riferimento potrà essere individuato nel numero di soggetti che beneficeranno della misura agevolativa in questione, tramite opzione in sede di dichiarazione dei redditi.

Gli indicatori di riferimento delle misure di cui agli **articoli 2 e 3** potranno essere costituiti dall'andamento del numero di ODV e APS che aderiranno al regime forfettario, come conseguenza dell'innalzamento della soglia di ammissione e della semplificazione dei relativi adempimenti.

Per quanto attiene l'**articolo 4**, non sono stati presi in considerazione particolari o specifici indicatori o valori di riferimento. La soglia di 400.000 euro di proventi da attività commerciali, al di sotto della quale è possibile optare per il regime agevolato in favore degli enti sportivi dilettantistici, è quella già individuata a legislazione vigente, a partire dal periodo d'imposta 2017, dall'articolo 90, comma 2 della legge 289 dl 2002. Le società sportive dilettantistiche, alle quali tale disciplina è espressamente estesa, sono quelle di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Con riferimento all'**articolo 5** del presente schema di decreto legislativo, dal punto di vista quantitativo un utile indicatore può essere rappresentato dal numero e la relativa entità dei casi di riduzioni dei debiti d'impresa, nell'ambito delle nuove procedure per la gestione della crisi d'impresa, che non sono considerate sopravvenienze attive dalle imprese. Dal punto di vista qualitativo un utile indicatore può essere rappresentato dalla soddisfazione per le imprese e i professionisti derivante dalla maggiore chiarezza normativa e dalla conseguente riduzione del relativo contenzioso.

Con riferimento alle misure di cui agli **articoli 6, 7 e 8**, l'indicatore da monitorare per verificare l'efficacia dell'intervento normativo è il grado di certezza giuridica della nuova disciplina, che dovrebbe evitare la presentazione di istanze di interpello o consulenza giuridica da parte degli operatori interessati, nonché una riduzione del contenzioso.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 9** sarà monitorato attraverso i seguenti indicatori:

- percentuale di trasporti non imponibili prima e dopo l'applicazione dei principi della sentenza Cartrans, C-495/17;

- riduzione del contenzioso IVA prima e dopo l'applicazione dei principi della sentenza Cartrans, C-495/17;
- ottimizzazione dei controlli doganali e tempi medi di verifica documentale prima e dopo l'applicazione dei principi della sentenza Cartrans, C-495/17;
- aumento della competitività delle imprese e incremento del flusso export prima e dopo l'applicazione dei principi della sentenza Cartrans, C-495/17.

### 3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Per quanto concerne l'**articolo 1**, l'unica opzione che è stata presa in considerazione è quella che prevede un intervento di tipo normativo.

Per quanto concerne l'**articolo 2** le opzioni di intervento prese in considerazione sono state:

- opzione 0 - non intervento;
- opzione 1 - intervento di modifica normativa dell'articolo 5, comma 15-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021 e dell'articolo 86, comma 1, del d.lgs. n. 117 del 2017.

È stata valutata preliminarmente l'opzione zero che è risultata non adottabile sia con riferimento all'articolo 5, comma 15-quinquies, del d.l. n. 146 del 2021, sia con riguardo alla modifica dell'articolo 86, comma 1, del CTS.

L'opzione del *non intervento*, infatti, lascerebbe inattuato il principio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g), della legge n. 111 del 2023 che prevede una razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale. Parimenti, l'opzione del non intervento lascerebbe immutate le soglie previste rispettivamente di 65.000 euro e 130.000 euro che risultano non coerenti con il quadro normativo nazionale ed europeo vigente.

Anche l'adozione di documenti amministrativi di prassi non è risultata percorribile, tenuto conto che la rimodulazione delle soglie di ricavi previste dal citato articolo 5, comma 15-quinquies, e dal citato articolo 86, comma 1, comporta la modifica di norme primarie che devono essere effettuate attraverso atti di pari rango.

Infine, si è valutata l'opzione 1) di intervenire sull'ammontare della soglia prevista dall'articolo 5, comma 15-quinquies, e dell'articolo 86, comma 1, attraverso una modifica normativa.

Tale opzione è risultata indispensabile, atteso che le modifiche introdotte con l'articolo 2 sono disposte in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g), della legge n. 111 del 2023 che prevede una razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale. Tali modifiche pertanto possono essere apportate solo tramite un provvedimento normativo di rango primario.

Obiettivo dell'intervento di cui all'**articolo 4** è il riordino della disciplina in materia di enti sportivi dilettantistici che svolgono anche attività commerciale e relativo regime tributario applicabile. Esigenze di certezza e chiarezza normativa determinano l'opportunità di una misura, a fronte della impossibilità di raggiungere lo stesso effetto mediante interventi alternativi o mediante la c.d. "opzione zero", ovvero il non intervento.

Per quanto concerne l'**articolo 3** le opzioni di intervento prese in considerazione sono state:

- opzione 0 - non intervento;
- opzione 1 - intervento di modifica normativa dell'articolo 86, comma 8, del CTS e dell'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

È stata valutata preliminarmente l'opzione zero, ovvero l'opzione del *non intervento*, con riferimento all'articolo 86, comma 8, del CTS e all'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

Tale opzione, infatti, lascerebbe inattuato il principio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge n. 111 del 2023 che prevede una razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale.

Infatti, l'esonero dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi realizza un'ulteriore semplificazione degli adempimenti IVA a favore di ODV e APS, al fine di mitigare il cambio del regime fiscale IVA al quale tali enti sono tenuti. Inoltre, consente di allineare la disciplina fiscale di ODV e APS a quella prevista per le associazioni sportive dilettantistiche che adottano il regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991.

Anche l'adozione di documenti amministrativi di prassi non è risultata non percorribile, tenuto conto che gli interventi introdotti con l'articolo 3 del presente schema di decreto, modificando in modo sostanziale norme di rango primario, devono essere disposti con un strumento di pari rango. Infine, si è valutata l'opzione 1) e cioè di introdurre una modifica normativa dell'articolo 86, comma 8, del CTS e dell'articolo 2, comma 1, lettera hh) del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

Tale opzione è risultata quella preferibile, atteso che le modifiche introdotte con l'articolo 3 sono disposte in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g), della legge n. 111 del 2023 che prevede una razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale. Tali modifiche pertanto possono essere apportate solo tramite un provvedimento normativo di rango primario.

Per quanto concerne l'**articolo 5** le opzioni di intervento ipotizzate sono state:

- opzione 0) (non intervento);
- opzione 1) (intervento normativo).

In linea generale, si osserva che l'opzione di non intervento lascerebbe immutato il quadro normativo esistente, senza consentire di apportare quelle modifiche e/o integrazioni utili a garantire una migliore e più efficace attuazione dei principi e dei criteri direttivi della legge delega.

Pertanto, si è ritenuto necessario agire con l'intervento normativo in esame.

Nel valutare le opzioni di intervento, si è tenuto conto della necessità di garantire un adeguamento della disciplina fiscale in materia di tassazione delle sopravvenienze attive derivanti dalle riduzioni dei debiti dell'impresa agli istituti del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nonché dell'esigenza di assicurare maggiore chiarezza, riducendo la necessità di chiarimenti interpretativi e il ricorso al contenzioso.

Per quanto concerne gli **articoli 6 e 7** sono state considerate le seguenti opzioni:

- opzione 0: non intervento;
- opzione 1: intervento normativo di semplificazione formale.

L'opzione 1 è stata ritenuta preferibile, in quanto consente una semplificazione testuale senza alterare i diritti e gli obblighi fiscali.

Per quanto concerne l'**articolo 8**, le opzioni di intervento prese in considerazione sono state:

- opzione 0 - non intervento;
- opzione 1 - modifica normativa dell'articolo 40-bis, del d. P.R. n. 633 del 1972.

È stata valutata preliminarmente l'opzione zero che è risultata non adottabile in quanto l'attuale formulazione delle definizioni di "*prestatore di servizio di pagamento*" (lett. a), di "*servizio di*

*pagamento* (lett. b) e la definizione di “*operazione i pagamento*” (lett. c), risultavano non pienamente coerenti con le disposizioni della direttiva UE 2020/284. L’opzione del non intervento esporrebbe, quindi, lo Stato italiano al rischio dell’apertura di una procedura di infrazione per il corretto recepimento della direttiva (UE) 2020/285 e per non aver ottemperato agli obblighi di appartenenza all’Unione europea.

Anche l’adozione di documenti amministrativi di prassi è stata ritenuta non percorribile tenuto conto che la modifica della portata delle definizioni, atteso il ruolo centrale che le stesse hanno nell’applicazione della nuova disciplina, richiede un atto avente rango normativo.

Infine, si è valutata l’opzione 1) che prevede l’adozione di un apposito atto normativo al fine di modificare talune delle definizioni previste dall’attuale articolo 40-bis, del d. P.R. n. 633/1972; si è ritenuto indispensabile, infatti, rendere certi e in linea con la disciplina unionale i confini oggettivi e soggettivi di applicazione dei nuovi obblighi di comunicazione e conservazione a carico dei prestatori di servizi di pagamento stabiliti. Tale scelta è stata compiuta in quanto l’elevato grado di specificità e tecnicismo che caratterizza le disposizioni comunitarie non consentirebbero comunque di operare diversamente. Ne consegue che gli spazi di discrezionalità lasciati al legislatore nazionale nell’introdurre tale disciplina nel tessuto normativo interno sono estremamente ridotti: anche la più lieve difformità con il modello europeo potrebbe comportare criticità nella piena ed efficace realizzazione della banca dati europea CESOP.

Per quanto concerne l’**articolo 9**, le opzioni possibili valutate prima dell’intervento sono state le seguenti:

- opzione 0 - non intervento, mantenendo ferma l’interpretazione italiana che ha escluso i sub-vettori dal regime di non imponibilità IVA sulla base di un approccio formalistico, basato sul destinatario della fattura, che non considera la funzione economica del servizio (Agenzia delle entrate, risposta n. 392/2022);
- opzione 1 - intervento normativo, mediante recepimento della giurisprudenza UE (sentenza Cartrans, C-495/17) per estendere l’ambito soggettivo dell’esenzione, garantendo certezza del diritto e uniformità applicativa.

Per quanto concerne l’**articolo 10**, le opzioni possibili valutate prima dell’intervento sono state le seguenti:

- l’opzione 0 - nessun intervento che comporta l’assenza di modifiche alla normativa vigente;
- l’opzione 1 - intervento che implica la modifica della normativa nazionale attraverso l’abrogazione dell’art. 1, comma 151, l. n. 197 del 2022, al fine dell’adeguamento al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, di recepimento della Direttiva DAC 7.

L’**opzione 1** evita una duplicazione degli adempimenti informativi per i gestori di piattaforme già disciplinati dal decreto suindicato e un aggravio dell’attività di controllo dei dati da parte dell’Amministrazione finanziaria.

#### **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE PREFERITA**

##### **4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari**

L’**articolo 1** inserisce nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’articolo 79-*bis*, rubricato “*Passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata*”, al fine di evitare l’emersione di plusvalenze latenti derivanti dalla fuoriuscita dei beni dal regime d’impresa, ai sensi dell’articolo

86, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fintantoché i beni siano utilizzati dall'ente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Detta previsione concorrerà, assieme alle altre disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, a contribuire alla crescita e al rafforzamento del Terzo settore, con importanti ricadute – in virtù delle attività di interesse generale esercitabili dagli enti operanti in detto settore e delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dagli stessi perseguite – in termini di contrasto delle diseguaglianze economiche e sociali, di inclusione sociale, soprattutto per quei soggetti fragili e poco tutelati, nonché di sostenibilità ambientale.

Le modifiche apportate dall'**articolo 2** del presente schema di decreto non dovrebbero comportare rilevanti impatti economici, sociali ed ambientali per i destinatari, atteso che i soggetti coinvolti, in base alle dichiarazioni IVA dell'anno 2023, hanno volumi d'affari contenuti che li collocano al di sotto della soglia di 65.000 euro e quindi, già a legislazione vigente, potrebbero accedere al regime forfetario.

Le modifiche apportate dall'**articolo 3** del presente schema di decreto non dovrebbero comportare impatti economici, sociali ed ambientali per i destinatari, atteso che si tratta di misure di semplificazione in linea con quelle di cui gli enti in questione già godono.

L'**articolo 4**, limitandosi a recepire con un coordinamento formale quanto già previsto a legislazione vigente per effetto di un combinato disposto, non determina specifici impatti economici.

Con riguardo all'**articolo 5, destinatari diretti** dell'intervento normativo sono le imprese in crisi o in stato di insolvenza che accedono agli strumenti di regolazione previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e i relativi consulenti fiscali. Fra i **destinatari indiretti** si annoverano l'amministrazione finanziaria e gli organi delle procedure di regolazione della crisi. Sotto il profilo degli impatti **economici**, la disposizione ha impatti positivi per le imprese, in quanto riducendo l'onere fiscale nelle nuove procedure di gestione della crisi, favorisce il ricorso a tali procedure garantendo la ristrutturazione dei debiti e, in alcuni casi, la continuità aziendale delle imprese. Ulteriori effetti positivi sono prodotti dalla riduzione delle incertezze normative, sia per le imprese in crisi che per i professionisti che beneficiano di un contesto normativo più chiaro. Per quanto concerne gli impatti **sociali**, in relazione agli interventi riguardanti gli istituti funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa, la norma promuove la salvaguardia dell'occupazione, favorendo il risanamento delle imprese e la prosecuzione dell'attività aziendale. La norma non ha impatti **ambientali**.

Le misure di cui agli **articoli 6 e 7** dello schema normativo, determinano: con riferimento agli operatori economici, l'effetto di garantire una maggiore chiarezza e certezza del diritto; in relazione alla Pubblica amministrazione, una semplificazione delle attività interpretative e una riduzione del contenzioso. Infine, a tali disposizioni non si ascrivono effetti ambientali rilevanti.

L'intervento normativo di cui all'**articolo 8**, limitandosi a meglio precisare le definizioni contenute nell'articolo 40-bis del DPR 633/1972, senza alterare la portata sostanziale dei nuovi obblighi di rendicontazione e comunicazione dei prestatori dei servizi di pagamento stabiliti, non comporta impatti economici, sociali ed ambientali differenti da quelli che si sono analizzati nell'ambito dei lavori di recepimento compiuti con il già citato d. lgs n. 153 del 2023.

La norma introduce per i prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di tracciamento, memorizzazione, monitoraggio ed invio delle informazioni sulle transazioni transfrontaliere. Il numero massimo di soggetti attesi alla comunicazione dei dati è stato stimato in circa 1.200 (il numero 1200 deriva dal conteggio dei soggetti censiti in Banca d'Italia e che potrebbero presumibilmente dover comunicare le informazioni al CESOP. In particolare, nel mese di gennaio 2023, risultavano censite in Banca d'Italia 436 banche, 10 IMEL, 47 Istituti di Pagamento, 733 banche, IP e IMEL esteri abilitati a operare in Italia).

L'intervento normativo introduce per l'Agenzia delle Entrate l'impegno alla raccolta e memorizzazione delle comunicazioni, nonché della conseguente trasmissione al sistema centrale. I

costi amministrativi sono stati valutati in circa 370.000 euro per l'implementazione e in circa 10.000 euro all'anno per la successiva manutenzione in esercizio (i costi per l'implementazione sono stati calcolati sommando i costi delle voci del PTA 2023 relative al CESOP. La valutazione della manutenzione è stata stimata considerando il costo di manutenzione dei 910 FP - 910 FP per € 2 all'anno per ogni FP - e il costo delle giornate-uomo riproporzionate. Il valore ottenuto è stato arrotondato a 10k considerando anche possibili ulteriori costi).

L'estensione della non imponibilità IVA ai servizi di trasporto resi da sub-vettori e intermediari, di cui all'**articolo 9**, può avere potenziali significativi impatti economici, sociali e ambientali, per le diverse categorie di destinatari, di seguito sintetizzati.

### **Imprese di trasporto e logistica (vettori, sub-vettori, spedizionieri) e esportatori e importatori**

#### **Impatti economici:**

- riduzione dei costi operativi per le imprese di logistica e trasporto, grazie all'eliminazione dell'IVA su servizi oggi imponibili (se il sub-vettore deve applicare l'IVA, che diventa un costo per il vettore principale se non detraibile);
- maggiore competitività delle imprese italiane nel mercato internazionale, soprattutto per le imprese che operano in filiere globali;
- effetto positivo sui prezzi finali dei beni esportati, con potenziale incremento della domanda estera;
- semplificazione amministrativa e riduzione del contenzioso fiscale, grazie a una normativa più chiara e allineata alla giurisprudenza UE.

#### **Impatti Sociali:**

- tutela dell'occupazione nel settore dei trasporti e della logistica, evitando eventuali effetti dovuti a penalizzazioni economiche per sub-vettori e intermediari;
- eliminazione delle penalizzazioni per operatori che svolgono lo stesso servizio ma con ruoli contrattuali diversi (sub-vettori rispetto ai vettori);
- sostegno alle filiere collaborative, dove più soggetti concorrono alla realizzazione di un'unica operazione di esportazione.

#### **Impatti Ambientali:**

- incentivo all'intermodalità sostenibile (ferrovia, mare, gomma), grazie alla riduzione dei costi e alla maggiore flessibilità contrattuale;
- possibile riduzione delle emissioni in quanto il sistema favorisce il consolidamento dei carichi e l'ottimizzazione delle tratte;
- migliore allineamento con le politiche europee di transizione ecologica, che promuovono una logistica più efficiente e meno impattante.

### **Consumatori finali**

#### **Economici:**

- Effetto positivo sui prezzi finali dei beni esportati.

#### **Sociali:**

- Accesso a prodotti esteri a costi più contenuti;
- Benefici indiretti su occupazione e crescita economica.

#### **Ambientali:**

- Se la logistica diventa più efficiente, si riduce l'impatto ambientale lungo la supply chain.

Destinatari della disposizione di cui all'**articolo 10** sono i gestori di piattaforma, i quali beneficeranno di una riduzione degli adempimenti informativi già disciplinati dal decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32.

## **4.2 Impatti specifici**

### **A. Effetti sulle PMI**

In relazione agli effetti sulle PMI delle disposizioni di cui all'**articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10**, non vi sono impatti da segnalare.

Con particolare riferimento alle modifiche introdotte con l'**articolo 2** del presente schema di decreto, infatti, l'applicazione del regime forfetario ai soggetti in questione completa il quadro normativo di modifica che ha interessato anche le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale nell'ambito della procedura d'infrazione (UE) 2008/2010, relativa al non corretto recepimento di talune esenzioni di interesse generale previste dall'articolo 132 della direttiva 2006/112/CE.

Per superare la procedura di infrazione, l'articolo 5, comma 15-*quinquies* del D.L. n. 146 del 2021 ha previsto, a partire già dal 1° gennaio 2024, l'applicazione in favore di APS e ODV del regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2024 limitatamente alle attività commerciali effettuate da tali enti.

Considerato, inoltre, che in base ai dati delle dichiarazioni IVA dell'anno 2023, i soggetti interessati dall'intervento presentano volumi d'affari contenuti che li collocano al di sotto della soglia di 65.000 euro e quindi, già a legislazione vigente, potrebbero accedere al regime forfetario, non si prevedono ulteriori effetti.

In relazione agli **articoli 6 e 7**, sebbene non vi sia alcun effetto diretto sulle PMI, va segnalato, come risultato indiretto, un miglioramento generale della chiarezza normativa.

Con riferimento all'**articolo 8**, sono attesi effetti positivi sulle PMI, dal momento che il chiarimento normativo sulla portata delle definizioni dovrebbe aumentare il grado di certezza nell'applicazione degli obblighi di rendicontazione e di comunicazione dei dati dei servizi di pagamento effettuati e ricevuti dal PSP stabiliti nel territorio dello Stato.

Con riferimento all'**articolo 9**, si evidenzia che il regime di franchigia IVA transfrontaliero, operativo dal 1° gennaio 2025, è pensato non per semplificare gli adempimenti IVA delle PMI che operano in più Stati UE, in quanto i contribuenti forfetari non addebitano l'IVA ai clienti e non la detraggono sugli acquisti e, di conseguenza, tendenzialmente, non beneficerebbero direttamente della non imponibilità IVA prevista per i servizi di trasporto internazionale.

Tuttavia, la misura potrebbe essere di interesse anche per la PMI atteso che alcuni soggetti, pur rientrando nelle soglie di volume di affari, non potrebbero accedere al regime in quanto, in estrema sintesi:

- partecipino o controllino a compagini societarie che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dallo stesso soggetto passivo;
- abbiano sostenuto, nell'anno civile precedente, spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000,00 euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori;
- effettuino operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, o nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
- abbiano percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che eccedono l'importo di 30.000,00 euro.

#### B. Effetti sulla concorrenza

Le modifiche introdotte con gli **articoli 1, 2, 3, , 4, 5, 6, 7, 8 e 10**, del presente schema di decreto non producono effetti sulla concorrenza.

Con riferimento alla disposizione di cui all'**articolo 9**, si evidenzia quanto segue.

La norma, come modificata dall'articolo 5-septies del D.L. n. 146/2021, restringeva la non imponibilità con effetti distorsivi sulle sub-vezioni nei trasporti internazionali tutt'altro che trascurabili:

- **vettori principali penalizzati:** se affidano parte del trasporto a sub-vettori, devono pagare l'IVA su quei servizi (che diventa, talvolta, potrebbe essere un costo non detraibile); di conseguenza, le imprese che consolidano merci da più clienti (trasporto collettame) vedono

ridotta la convenienza economica del modello, con effetti negativi sulla efficienza logistica;

- **sub-vettori svantaggiati:** non potendo applicare la non imponibilità, risultano meno competitivi rispetto ai vettori che operano direttamente con esportatori o importatori; i piccoli operatori, spesso sub-vettori, perdono competitività rispetto ai grandi player integrati;
- **distorsioni indirette:** si crea una asimmetria fiscale tra operatori che svolgono lo stesso servizio, ma con ruoli contrattuali diversi; l’IVA applicata ai sub-vettori aumenta il costo finale del trasporto, che si riflette sul prezzo pagato dal cliente.

La norma consente di superare tali effetti distorsivi.

#### C. Oneri informativi

L’**articolo 1**, al comma 1, prevede che, nel caso di passaggio di beni relativi all’impresa dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tale attività in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 117 del 2017, gli enti del Terzo settore che decidano di optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza di cui all’articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi devono esercitare detta opzione nella dichiarazione dei redditi.

Il comma 5 del medesimo articolo 1 dispone, con riferimento ai beni posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, che l’ente del Terzo settore, nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi indicate dal comma 2, possa scegliere di far concorrere la plusvalenza precedentemente sospesa in quote costanti nell’esercizio in cui si è verificata la fattispecie realizzativa e nei successivi, ma non oltre il quarto; in tal caso, l’ente deve esercitare l’opzione *de qua* nella dichiarazione dei redditi.

Con riferimento agli **articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10**, del presente schema di decreto legislativo, non si prevede l’introduzione di nuovi oneri informativi.

Con particolare riferimento alla misura di cui all’**articolo 9**, si precisa altresì che il servizio di subvezione deve essere accompagnato da una documentazione coerente con l’esigenza, ai fini della non imponibilità, che sia direttamente connesso all’esportazione, importazione e spedizione. L’intervento normativo non esplicita gli oneri documentali ma, ovviamente, sarà necessario mantenere una filiera documentale completa per ogni operazione di trasporto internazionale ai fini della tracciabilità dell’operazione:

- nello specifico, anche se la Corte di Giustizia UE ha chiarito che la dichiarazione doganale non è l’unico mezzo per dimostrare l’esportazione, resta comunque uno strumento importante (è consigliabile acquisire copia della dichiarazione doganale per dimostrare il collegamento diretto tra il servizio e l’operazione di esportazione/importazione);
- i contratti di trasporto e mandato devono essere chiari nel definire il ruolo del soggetto (esportatore, intermediario, sub-vettore);
- le fatture devono indicare chiaramente la natura del servizio, il soggetto destinatario e il riferimento all’operazione doganale.

#### D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L’intervento normativo di cui agli **articoli 1 e 5** non dà attuazione a direttive europee e, pertanto, non sono state effettuate valutazioni in merito al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea. I livelli minimi di regolazione europea risultano rispettati con riferimento alle misure dei cui agli **articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10**.

In merito all’intervento di cui agli **articoli 6 e 7** si evidenzia che il medesimo risulta coerente con i principi dell’ordinamento unionale di cui agli artt. da 184 a 192 della direttiva 2006/112/CE.

In merito all’**articolo 9** si precisa altresì come la norma che estende la non imponibilità IVA ai servizi resi da intermediari mira proprio a riallinearsi ai livelli minimi di regolazione europea:

- articolo 146, par. 1, lett. e), della direttiva IVA, che prevede l’esenzione per i servizi “direttamente connessi all’esportazione o all’importazione di beni”;

- articolo 153, che estende l'esenzione ai servizi resi da intermediari che agiscono in nome e per conto di terzi, purché relativi a operazioni internazionali;
- sentenza Cartrans (C-495/17), che ha chiarito che l'esenzione deve essere oggettiva, non legata al soggetto che riceve il servizio, ma alla natura economica dell'operazione.

### 4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Con riferimento all'**articolo 1**, si segnala che l'opzione di intervento normativo è stata l'unica ad essere presa in considerazione, atteso che le disposizioni in esso contenute sono dirette a dare attuazione alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la "*Delega al Governo per la riforma fiscale*", e in particolare a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g), in merito alla "*previsione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività in conformità alle disposizioni adottate in attuazione della delega conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106*". A ciò si aggiunga che, trattandosi di disposizioni di natura fiscale, la riserva di legge costituzionalmente prevista in materia rende necessario intervenire con un atto legislativo, in assenza del quale, nel caso di specie, le plusvalenze emergenti a seguito del passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale dell'ente del Terzo settore sarebbero state assoggettate ordinariamente a tassazione.

Con riferimento all'**articolo 2**, l'opzione 2, ovvero la modifica normativa dell'articolo 5, comma 15, quinquies del D.L. n. 146 del 2021 e dell'articolo 86, comma 1, per fissare la soglia di ricavi conseguiti per l'ammissione al regime forfettario da parte di ODV e APS è stata ritenuta la necessaria, atteso che le modifiche introdotte con l'articolo 2 sono disposte in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g), della legge n. 111 del 2023 che prevede una razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale. Tali modifiche pertanto possono essere apportate solo tramite un provvedimento normativo di rango primario.

Con riferimento all'**articolo 3**, l'opzione 2, ovvero la modifica normativa dell'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e dell'articolo 86, comma 8, del CTS è stata ritenuta la necessaria, atteso che le modifiche introdotte con l'articolo 2 sono disposte in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge n. 111 del 2023 che prevede una razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo Settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale. Tali modifiche pertanto possono essere apportate solo tramite un provvedimento normativo di rango primario.

Relativamente all'**articolo 4**, si ribadisce che l'opzione di modifica dell'articolo 1 della legge 398 del 1991 è stata ritenuta l'unica opportuna al fine di procedere al riordino della relativa disciplina, considerato che l'opzione di non intervento, che avrebbe lasciato tale coordinamento al rinvio disposto dall'articolo 90, comma 1 della legge 298 del 2002, non avrebbe garantito il soddisfacimento delle esigenze di certezza e chiarezza normativa sottese all'intervento in esame.

Con riguardo all'**articolo 5**, si è ritenuto che l'opzione scelta di sostituire l'articolo 88, comma 4-ter, del TUIR fosse la più idonea per adeguare la normativa tributaria alle novità introdotte con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Con riferimento agli **articoli 6 e 7**, l'opzione adottata consente di migliorare la qualità formale della normativa, eliminando disposizioni ridondanti e rendendo la disciplina più coerente con il diritto dell'Unione, senza introdurre modifiche sostanziali.

Con riferimento all'**articolo 8**, l'opzione zero, ossia il mancato intervento normativo, non risulta percorribile dal momento che l'attuale formulazione dell'articolo 40-bis, del d. P.R. n. 633 del 1972 potrebbe esporre l'Italia al rischio di una procedura di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva (UE) 2020/284. La modifica del perimetro delle definizioni per l'applicazione degli obblighi posti a carico dei PSP richiede, infatti, un intervento attraverso disposizioni di legge, si è quindi optato per tale ultimo intervento regolatorio (c.d. opzione 1).

Con riferimento all'**articolo 9**, lo scenario controfattuale degli effetti del mancato intervento normativo evidenzia che il sistema IVA, in materia di servizi connessi ai trasporti internazionali, avrebbe continuato a presentare ambiguità interpretative e inefficienze operative. Di seguito, gli effetti principali:

- persistenza dell'incertezza normativa, con interpretazioni divergenti da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli operatori logistici;
- incremento del contenzioso tributario, generando rallentamenti e costi legali per imprese e amministrazione;
- maggiore onere economico a carico delle imprese, derivante dalla mancata applicazione della non imponibilità IVA;
- perdita di attrattività del sistema logistico italiano, a vantaggio di concorrenti europei con regimi più favorevoli;
- rischi censure dell'Unione Europea, per il mancato allineamento alla normativa e alle sentenze della Corte di Giustizia (sentenza Cartrans, C-495/17) e distorsioni concorrenziali.

L'intervento normativo consente di:

- superare le ambiguità interpretative e inefficienze operative;
- ridurre il contenzioso tributario;
- eliminare il maggiore onere economico a carico delle imprese;
- superare effetti distorsivi per la perdita di attrattività del sistema logistico italiano;
- superare rischi censure dell'Unione Europea.

Per quanto riguarda l'**articolo 10**, l'opzione numero 1 è stata ritenuta preferibile in quanto evita una duplicazione degli adempimenti informativi da parte dei gestori delle piattaforme e un aggravio dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria anche in considerazione della pubblicazione sulla GUUE Serie L del 25 marzo 2025 del pacchetto "VIDA" ("VAT in the digital age").

## **5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **5.1 Attuazione**

L'opzione prescelta non richiede l'adozione di norme di attuazione, con riferimento agli **articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10**, dello schema normativo

In merito alla disposizione di cui all'**articolo 9**, inoltre, si evidenzia che la norma non prevede provvedimenti attuativi, tuttavia, per garantire uniformità interpretativa e operatività, attraverso l'ordinaria attività di consulenza, che si esplica nella emanazione di documenti di prassi e di risposte a istanze di interpello, potrebbero essere forniti, per utilità degli operatori, chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

### **5.2 Monitoraggio**

Il monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni introdotte dagli **articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10**, del presente intervento regolatorio sarà assicurato dall'Amministrazione finanziaria, attraverso gli strumenti di controllo di cui ordinariamente dispone. Si precisa che il monitoraggio avviene attraverso l'utilizzo degli indicatori di cui alla sezione 2.2.

Infine, con particolare riferimento alla disposizione di cui all'**articolo 9**, il monitoraggio sarà effettuato anche tramite analisi dei dati resi disponibili da:

- Agenzia delle entrate e Agenzia delle dogane;
- Istat;
- Osservatori di settore;
- Stakeholder associativi.

Tale valutazione ex post consentirà di verificare il raggiungimento degli obiettivi e proporre eventuali correttivi.

#### **6. CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR**

Con riferimento agli **articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10**, non sono state svolte consultazioni pubbliche nel corso dell'AIR.

Si precisa, inoltre, che in relazione alle disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo nel suo complesso, risultano essere state consultate - in via interlocutoria e nell'ambito dell'ordinaria attività istruttoria necessaria per la predisposizione del provvedimento - diverse articolazioni dell'Amministrazione finanziaria, quali il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.

#### **7. PERCORSO DI VALUTAZIONE**

Nel percorso di valutazione degli **articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10**, dello schema normativo non si è fatto ricorso a consulenze esterne, né si sono incontrate difficoltà operative nella valutazione ex ante degli impatti delle medesime.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Titolo:** Schema di decreto legislativo, recante “*Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto*”.

**Amministrazione proponente:** Ministero dell’economia e delle finanze

**Referente ATN:** Ufficio legislativo finanze (per **articolo 4** contributo dell’Ufficio legislativo del Ministero per lo sport e i giovani)

\*\*\*\*\*

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### *1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Con lo schema di decreto in oggetto, emanato ai sensi degli articoli 1, 3, 6, 7 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “*Delega al Governo per la riforma fiscale*”, vengono introdotte disposizioni normative in materia di enti del Terzo settore, sia con riferimento alla disciplina delle imposte dirette che dell’IVA, in materia di enti sportivi dilettantistici, di crisi d’impresa, di detrazione IVA e di armonizzazione della disciplina nazionale ai principi fissati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

In particolare, l’**articolo 1** introduce l’articolo 79-bis nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore - CTS), al fine di evitare l’emersione di plusvalenze latenti derivanti dalla fuoriuscita dei beni dal regime d’impresa, ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi.

La disposizione si è resa necessaria in quanto l’articolo 79 del Codice del Terzo settore prevede nuovi criteri per qualificare le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore, ai fini della loro natura commerciale o non commerciale.

Con i nuovi criteri di cui al citato articolo 79, alcune attività, attualmente classificate come commerciali ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi, potrebbero essere ricondotte tra le attività di interesse generale svolte in modalità non commerciale.

L’intervento normativo è diretto a dare attuazione alla legge 9 agosto 2023, n. 111, nel rispetto di quanto previsto, in particolare, dall’articolo 6, comma 1, lettera g), in merito alla “*previsione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall’attività commerciale a quella non commerciale e viceversa per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività in conformità alle disposizioni adottate in attuazione della delega conferita dalla legge 6 giugno 2016, n. 106*”.

L’**articolo 2, comma 1**, in attuazione del principio di delega di cui all’articolo 7, comma 1, lettera g) della citata legge n. 111 del 2023 - che prevede la razionalizzazione della disciplina dell’IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale – modifica, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la soglia del regime forfettario applicabile dalle associazioni di promozione sociale (APS) e dalle organizzazioni di volontariato (ODV) per le attività commerciali da questi svolte.

Il successivo **comma 2** modifica l’articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), che disciplina il regime forfettario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato, fissando la soglia dei ricavi per l’accesso al predetto regime a 85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea.

L’**articolo 3**, in attuazione del sopra menzionato principio di delega di cui all’articolo 7, comma 1, lettera g) della legge n. 111 del 2023, semplifica gli adempimenti IVA delle organizzazioni di

volontariato e delle associazioni di promozione sociale che si avvalgono del regime forfettario previsto dall'articolo 86 del d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di allineare il regime degli adempimenti IVA a quello previsto per le associazioni sportive dilettantistiche che adottano il regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991. Nello specifico, il **comma 1** modifica il comma 8 del citato articolo 86, eliminando l'obbligo di certificazione dei corrispettivi, mentre il **comma 2** interviene sull'articolo 2, comma 1, lett. hh), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, estendendo l'esonero dagli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi alle operazioni effettuate dalle ODV e APS che si avvalgono del predetto regime forfettario.

L'**articolo 4** interviene sull'articolo 1 della legge n. 398 del 1991, recante "*Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche*", al fine di coordinare l'ambito soggettivo di applicabilità del regime agevolativo ivi previsto con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 36 del 2021, di riordino e riforma della disciplina in materia di enti sportivi, e di recepire, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche con riferimento all'innalzamento del plafond dei proventi commerciali a euro 400.000.

L'intervento risponde ad esigenze di certezza e chiarezza normativa, nonché di riordino della disciplina, e non amplia il novero soggettivo degli enti beneficiari della legge n. 398 del 1991.

Con riferimento all'**articolo 5** si fa presente che la legge delega 9 agosto 2023, n. 111, reca all'articolo 9 principi e criteri direttivi per l'adeguamento delle disposizioni in materia di imposte sui redditi, nell'ambito degli istituti disciplinati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. In particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 3, della legge delega prevede l'estensione a tutte le procedure individuate dal menzionato Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 88, comma 4-ter, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'articolo 1, comma 6, della medesima legge 9 agosto 2023, n. 111, delega, inoltre, il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della legge medesima, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo di essi.

In attuazione di detti principi e criteri direttivi è stato emanato il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, il quale, oltre a introdurre disposizioni correttive, di integrazione e coordinamento del menzionato Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, è intervenuto, altresì, sulle modifiche apportate al medesimo Codice, dal decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 e dal decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83.

L'introduzione nell'ordinamento di nuovi strumenti di regolazione della crisi di impresa, attualmente confluiti e disciplinati nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha tuttavia dato origine a incertezze applicative in materia di tassazione del reddito d'impresa, stante il mancato adeguamento della disciplina correlata ai riflessi di natura tributaria.

Obiettivo dell'intervento in esame è, pertanto, quello di integrare le disposizioni contenute nei citati decreti legislativi, al fine di meglio realizzare lo scopo di coordinare, armonizzare e allineare le disposizioni di carattere fiscale con le nuove procedure previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. In tale prospettiva, l'articolo in commento aggiorna la disciplina fiscale delle sopravvenienze attive alla luce della riforma della crisi d'impresa, al fine di garantire un trattamento uniforme, evitare discriminazioni e favorire il risanamento delle imprese.

Gli interventi contenuti negli **articoli 6 e 7** si inseriscono nell'ambito delle attività di razionalizzazione e semplificazione del sistema normativo fiscale, in linea con gli obiettivi programmatici del Governo volti a migliorare l'efficienza e la chiarezza della legislazione tributaria. In particolare, l'articolo 6 è volto a semplificare la disciplina della rettifica della detrazione IVA di cui all'art. 19-bis.2 del DPR n. 633 del 1972, mentre l'articolo 7 mira a rendere più coerente la disciplina della detrazione per gli enti non commerciali di cui all'art. 19-ter dello stesso DPR n. 633. L'**articolo 8** interviene sull'articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di garantire un pieno allineamento delle definizioni nazionali a quelle contenute nell'articolo 284 bis della direttiva (UE) 2020/284 ed evitare l'apertura di una procedura d'infrazione a causa del non corretto recepimento della direttiva (UE) 2020/284, che ha introdotto taluni obblighi

per i prestatori dei servizi di pagamento, e quindi l'inadempimento da parte dell'Italia degli obblighi nascenti dall'appartenenza all'Unione Europea.

L'**articolo 9**, in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, volto a rendere la disciplina IVA più aderente alla normativa dell'Unione europea, modifica l'articolo 9, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972.

Infine, l'**articolo 10** prevede l'abrogazione dell'articolo 1, comma 151, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023). Tale misura si è resa necessaria in considerazione della successiva emanazione del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, di recepimento della Direttiva UE 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (c.d. DAC 7) che, in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, ha previsto obblighi comunicativi che includono anche quelli previsti dallo stesso comma 151 della legge di Bilancio 2023. L'abrogazione di quest'ultima disposizione è, pertanto, finalizzata a evitare la duplicazione di adempimenti per i gestori di piattaforme in relazione ai medesimi dati, e un aggravio di oneri per l'Amministrazione finanziaria.

Il provvedimento è pertanto coerente con il programma di Governo e con quanto previsto dalla legge 9 agosto 2023, n. 111.

## 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'attuale quadro normativo nazionale è composto dalle disposizioni di seguito individuate:

- con riferimento all'**articolo 1**:
  - dall'articolo 79 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), che prevede nuovi criteri per qualificare le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore, ai fini della loro natura commerciale o non commerciale;
  - dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che disciplina la tassazione delle plusvalenze dei beni relativi all'impresa;
- con riferimento all'**articolo 2**:
  - dall'articolo 5, comma 15-*quinquies*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, il quale prevede che, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  - dall'articolo 86 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, che disciplina il regime forfettario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato;
- con riferimento all'**articolo 3**:
  - dal citato articolo 86 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che disciplina il regime forfettario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale e dalle organizzazioni di volontariato, prevedendo, al comma 8, gli obblighi cui sono tenuti i predetti soggetti, quali gli obblighi di numerazione, di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti;
  - dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, recante "*Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi*", che individua le operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi;
- con riferimento all'**articolo 4**:
  - dall'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398. Tale disposizione prevede la possibilità per le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, di optare per il regime agevolato ivi previsto per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi. Tale opzione è esercitabile a condizione che le stesse

svolgano attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni.

- dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, al comma 1, estende alle società sportive dilettantistiche, costituite in società di capitali senza fine di lucro, l'applicabilità delle disposizioni della legge 398 del 1991 e delle altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche e, al comma 2, prevede che, a decorrere dal periodo di imposta 2017, l'importo della predetta soglia di proventi da attività commerciale di cui all'articolo 1 della legge 198 del 1991, e al disotto della quale è possibile optare per il relativo regime agevolato, sia fissato in 400.000 euro;
- con riferimento all'**articolo 5**, dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) che disciplina le sopravvenienze attive ai fini delle imposte sui redditi, e dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- con riferimento all'**articolo 6**, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, in particolare, dal suo articolo 19-bis.2 che reca la disciplina della rettifica della detrazione IVA;
- con riferimento all'**articolo 7**, dall'articolo 19-ter del menzionato DPR n. 633 del 1972, che in materia d'IVA disciplina la detrazione per gli enti non commerciali;
- con riferimento all'**articolo 8**:
  - dal decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153, il quale, in conformità all'articolo 1 della direttiva (UE) 2020/284 - che inserisce nella direttiva 2006/112/CE, la Sezione 2 bis, concernente «*Obblighi generali dei prestatori dei servizi di pagamento*» - interviene nel DPR n. 633 del 1972, inserendovi un nuovo Titolo II-bis, costituito dagli articoli da 40-bis a 40-sexies;
  - dal menzionato articolo 40-bis del DPR n. 633 del 1972, che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 243-bis della direttiva 2006/112/CE, contiene le definizioni utili ai fini dell'applicazione dei nuovi obblighi introdotti a carico dei prestatori dei servizi di pagamento in relazione ai pagamenti transfrontalieri;
  - dall'articolo 114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB);
  - dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (recante “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”);
- con riferimento all'**articolo 9**, dal DPR n. 633 del 1972 e, in particolare, dal terzo comma del suo articolo 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali) il quale prevede che le prestazioni non imponibili di cui al primo comma, numero 2) (ossia i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell'art. 69), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) (ossia, servizi di spedizione) del medesimo primo comma;
- con riferimento all'**articolo 10**:
  - dall'articolo 1, comma 151, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), il quale dispone che “*Il soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.*”;

- dal decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, di recepimento della Direttiva UE 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (c.d. DAC 7) in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che prevede l'obbligo per i gestori di piattaforme di trasmettere all'Agenzia delle entrate dati e informazioni relativi, tra gli altri, alle vendite di beni effettuate da venditori, che siano persone fisiche o entità, nei confronti di soggetti passivi IVA e non.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.**

L'**articolo 1** interviene sul decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, introducendovi l'articolo 79-bis, rubricato "*Passaggio di beni strumentali dall'attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell'attività esercitata*", al fine di evitare l'emersione di plusvalenze latenti derivanti dalla fuoriuscita dei beni dal regime d'impresa, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi.

L'**articolo 2 comma 1**, modifica l'articolo 5, comma 15-quinquies, del decreto-legge n. 146 del 2021 - il quale prevede in favore delle organizzazioni di volontariato (ODV) e delle associazioni di promozione sociale (APS) l'applicazione, ai soli fini IVA, del regime forfettario di cui all'articolo 1, comma 54 della legge n. 190 del 2014 - al fine di innalzare, da 65.000 euro a 85.000, la soglia di ricavi utili per l'accesso al predetto regime. In questo modo, si è allineata la soglia di ricavi applicabile alle ODV e alle APS per l'accesso al regime forfettario a quella applicabile alle persone fisiche che intendono accedere al regime speciale, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014.

Il successivo **comma 2** modifica l'articolo 86, comma 1, del CTS - che prevede l'applicazione del regime forfettario, ai fini della tassazione del reddito e dell'IVA, per le ODV e APS con ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a 130.000 euro o alla diversa soglia diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea - al fine di ridurre, da 130.000 a 85.000, la soglia di ricavi per l'accesso al predetto regime forfettario. Tale modifica viene adottata in vista della piena operatività delle norme del Titolo X del CTS e in modo da allineare la soglia di ricavi contenuta nell'articolo 86 a quella prevista per l'accesso al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014.

L'**articolo 3, comma 1**, interviene sull'articolo 86, comma 8, del CTS, al fine di prevedere una ulteriore semplificazione a favore delle ODV e delle APS, rispetto a quelle già previste dal regime forfettario, eliminando anche l'obbligo di certificazione dei corrispettivi. In tal modo si allinea, altresì, il regime degli adempimenti IVA riservato a ODV e APS a quello già previsto per le associazioni sportive dilettantistiche che adottano il regime speciale di cui alla legge n. 398 del 1991.

Il successivo **comma 2** modifica, conseguentemente, l'articolo 2, comma 1, lettera hh), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, estendendo l'esonero dall'obbligo di certificazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale che si avvalgono del regime forfettario di cui all'articolo 86 del Codice del Terzo settore

L'**articolo 4** modifica l'articolo 1 della legge n. 398 del 1991, al fine di coordinare l'ambito soggettivo di applicabilità del regime agevolativo ivi previsto con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 28 febbraio 2021, n. 36, che ha disposto il riordino e la riforma della disciplina in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e in materia di lavoro sportivo, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86.

In particolare, la lettera a) della norma conferma espressamente l'estensione del regime agevolativo previsto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, anche per le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recependo il principio già previsto a legislazione vigente per mezzo del rinvio normativo di cui all'art. 90, comma 1, della legge n. 289/2002 e di quanto disposto dal citato d.lgs. n. 36 del 2021, in materia di sport. La lettera b), inoltre, provvede all'aggiornamento della misura del plafond dei proventi commerciali pari attualmente ad euro 400.000 per effetto dell'art. 90, comma 2, della stessa legge n. 289 del 2002.

L'intervento di cui all'**articolo 5**, nel sostituire l'articolo 88, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ne adegua, integrandolo, il dettato normativo con

il riferimento ai nuovi strumenti di regolazione della crisi, così come individuati dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Tale adeguamento si rende necessario, poiché l'attuale disciplina fiscale, in particolare, in materia di tassazione delle sopravvenienze attive conseguenti alle riduzioni dei debiti dell'impresa derivanti dall'accesso alle procedure di gestione della crisi, nell'escludere, totalmente o parzialmente, l'imponibilità, fa riferimento unicamente agli istituti preesistenti al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e non a quelli successivamente introdotti dal Codice. La modifica normativa ha tuttavia mantenuto i richiami agli istituti della legge fallimentare, in considerazione della sua ultrattività per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Inoltre, mediante l'intervento di cui all'articolo 5 si è al contempo proceduto a un adeguamento terminologico e all'aggiornamento di un riferimento normativo.

L'**articolo 6** modifica l'articolo 19-bis.2 del DPR n. 633 del 1972, che riguarda la disciplina della rettifica della detrazione dell'IVA, abrogando il comma 3. L'intervento mira a semplificare il testo normativo, eliminando una disposizione che di fatto riproduce quanto già compiutamente previsto nei commi 1 e 2 del medesimo articolo, in relazione alla disciplina del meccanismo della rettifica della detrazione per i beni e servizi utilizzati, in tutto o in parte, per operazioni che danno diritto a una detrazione diversa da quella inizialmente operata. L'abrogazione del comma consente quindi di razionalizzare il testo legislativo senza modificare il trattamento fiscale, ma eliminando un elemento di possibile confusione.

L'**articolo 7** sostituisce integralmente l'articolo 19-ter del DPR n. 633 del 1972, con l'obiettivo di rendere la disciplina del diritto alla detrazione IVA per i soggetti che svolgono sia attività economiche che attività non rilevanti ai fini IVA (enti non commerciali, pubblici e privati) più aderente, dal punto di vista formale, ai principi stabiliti dalla normativa nazionale e dalla giurisprudenza unionale. Anche in questo caso, non vi è modifica sostanziale alla normativa vigente, ma un miglioramento formale e sistematico della chiarezza normativa.

L'**articolo 8** apporta modifiche all'articolo 40-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, al fine di ridefinire in modo più puntuale il perimetro di alcune definizioni ivi contenute, nell'ottica di una piena attuazione all'articolo 243-bis della direttiva 2006/112/CE (c.d. direttiva IVA).

In particolare, si è intervenuti sulle definizioni di:

- "*prestatore di servizi di pagamento*", contenuta nella lettera a), comma 1, dell'articolo 40-bis, da un lato, escludendo dalla definizione la BCE e le banche centrali nonché le pp.aa., a cui la formulazione previgente sembrava potersi estendere e, dall'altro, ricomprendendo nella stessa definizione i soggetti esenti di cui all'articolo 114-sexiesdecies, del d.lgs. n. 385 del 1993, che ha di fatto recepito l'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/2366;
- "*servizio di pagamento*", prevista dalla lettera b), comma 1, dell'articolo 40-bis, in quanto nella versione originaria, tale definizione risultava più ampia di quella fornita dalla direttiva (UE) 2020/284, ricomprendendo anche le operazioni deposito e prelievo di contanti nonché i servizi di disposizione del pagamento e i servizi di informazione sui conti. È stato, inoltre, aggiornato il riferimento normativo contenuto nella citata lettera b) a seguito delle modifiche introdotte con il d. lgs. n. 218 del 2017;
- "*operazione di pagamento*", di cui alla lettera c), comma 1, del citato articolo 40-bis, sostituendo la definizione ivi contenuta con una nuova che tiene conto delle esclusioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e vi ricomprende anche la rimessa di denaro come definita dall'articolo 1, comma 1, lett. n), dello stesso decreto legislativo n. 11 del 2010.

L'**articolo 9** apporta modifiche all'articolo 9, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, al fine di superare dubbi interpretativi e adeguare la normativa nazionale alla sentenza della CGUE *Cartrans* (sentenza causa C-288/16), la quale stabilisce che l'esenzione per il trasporto di merci esportate dovrebbe applicarsi lungo l'intera catena di fornitura. In particolare, estende il regime di non imponibilità previsto per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali alle operazioni rese da intermediari, che, a legislazione vigente, secondo l'interpretazione restrittiva dell'Agenzia delle entrate, sono invece soggette all'IVA.

Infine, la disposizione di cui all'**articolo 10** abroga l'articolo 1, comma 151, della legge n. 197 del 2022, il quale dispone che: "*Il soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto che facilita, tramite*

*l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite di beni mobili individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate.”.*

L'abrogazione è prevista in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo e, in particolare, della emanazione del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, di recepimento della Direttiva UE 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (c.d. DAC 7), in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che prevede l'obbligo per i gestori di piattaforme di trasmettere all'Agenzia delle entrate dati e informazioni relativi, tra gli altri, alle vendite di beni effettuate da venditori, che siano persone fisiche o entità, nei confronti di soggetti passivi IVA e non.

Poiché gli obblighi comunicativi previsti dalla Direttiva DAC 7 includono anche quelli previsti dell'articolo 1, comma 151, della legge di Bilancio 2023, l'abrogazione di quest'ultima disposizione appare opportuna anche al fine di evitare ulteriori adempimenti comunicativi a carico delle imprese in considerazione della pubblicazione sulla GUUE Serie L del 25 marzo 2025 del pacchetto “VIDA” (VAT in the digital age”), che intende modernizzare il sistema IVA europeo mediante regole comuni in ambito digitale e per consentire la verifica incrociata dei dati e accrescere la capacità di controllo delle amministrazioni fiscali, riducendo nel contempo i costi di conformità per le imprese che operano in diversi Stati membri.

#### ***4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.***

Le disposizioni del presente provvedimento sono state predisposte nel rispetto dei principi di uguaglianza, riserva di legge, capacità contributiva e imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione).

#### ***5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.***

Le disposizioni del presente decreto sono state adottate nel rispetto del riparto delle competenze legislative fra lo Stato e le regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione.

#### ***6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.***

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con i principi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

In particolare, non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non vengono previsti né risultano esserci nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

#### ***7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.***

L'intervento di cui all'**articolo 6** evita rilegificazioni, eliminando una disposizione superflua e si configura come un'azione di semplificazione normativa.

Analogamente, l'intervento di cui al successivo **articolo 7** evita rilegificazioni, riscrivendo in modo più chiaro una disposizione esistente e si configura anch'esso come un'azione di semplificazione normativa.

#### ***8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.***

Non sussistono progetti di legge, attualmente all'esame del Parlamento, vertenti su materie analoghe a quelle oggetto delle disposizioni del presente decreto.

#### ***9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di***

***costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.***

Per le disposizioni del presente schema di decreto legislativo, non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in materia.

Tuttavia, con specifico riferimento a quanto previsto agli **articoli 6 e 7**, la giurisprudenza ha costantemente affermato la necessità di una interpretazione coerente con il diritto unionale in materia di detrazione IVA. In particolare, la riscrittura dell'art. 19-ter del DPR n. 633 del 1972, disposta all'**articolo 7**, tiene conto di tali orientamenti.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE**

### ***10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.***

Le misure introdotte sono compatibili con l'ordinamento unionale.

In particolare, la riscrittura dell'art. 19-ter del DPR n. 633 del 1972, prevista nell'**articolo 7**, è ispirata ai principi degli articoli da 184 a 192 della Direttiva 2006/112/CE e tiene conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE (CGUE), per quanto concerne il diritto alla detrazione negli enti misti. La norma nazionale viene allineata formalmente ai criteri dell'ordinamento unionale.

L'**articolo 8** è, poi, predisposto ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2020/284, la quale prevede che gli Stati adottino le relative disposizioni entro il 31 dicembre 2023 e le applichino a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Analogamente, l'**articolo 9** è compatibile con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e mira a un completo allineamento della disciplina IVA dei servizi connessi agli scambi internazionali alla direttiva IVA (articoli 146, lett. e), e 153) come interpretata dalla Corte di Giustizia UE (sentenza Cartrans C-495/17), riconoscendo il carattere oggettivo dell'esenzione IVA per i servizi di trasporto connessi all'esportazione, anche se resi da intermediari (sub-vettori).

Infine, non risultano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario anche in merito all'abrogazione disposta dall'**articolo 10**, la quale appare in linea con le previsioni della Direttiva "VIDA" (VAT in the digital age"), pubblicata sulla GUUE Serie L del 25 marzo 2025, che intende modernizzare il sistema IVA europeo mediante regole comuni in ambito digitale.

### ***11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

In relazione alle disposizioni inserite negli **articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, e 10**, non si è a conoscenza di procedure di infrazione sul medesimo o analogo oggetto.

Analogamente, non risultano pendenti procedure di infrazione relative agli articoli oggetto di modifica da parte degli **articoli 6 e 7** del provvedimento in oggetto. Gli interventi in essi contenuti potrebbero, al contrario, contribuire a rafforzare la coerenza del diritto nazionale con il diritto europeo.

### ***12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.***

Con riferimento agli interventi di cui agli **articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8 e 10**, non si è a conoscenza di profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

Anche l'intervento previsto all'**articolo 2** è in linea con gli obblighi internazionali: in particolare la fissazione a 85.000 euro della soglia di ricavi utili per l'accesso al regime forfettario è in linea con l'articolo 284 della direttiva 2006/112/Ce, così come modificata dalla direttiva (UE) 2020/285.

L'**articolo 5**, poi, si inserisce nel quadro OCSE sulla fiscalità equa e favorisce la prevenzione delle crisi sistemiche d'impresa.

Per quanto riguarda l'**articolo 9**, l'esenzione IVA per i servizi connessi all'esportazione è coerente con il principio di neutralità fiscale previsto dagli accordi internazionali sul commercio (es. Accordo GATT/WTO).

### ***13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.***

Con riferimento agli **articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10** non si è a conoscenza di decisioni giurisprudenziali, né di giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee in relazione all'intervento in argomento.

Per quanto concerne le disposizioni inserite nell'**articolo 7**, la CGUE ha più volte chiarito l'ambito di applicazione del diritto alla detrazione per gli enti misti (si veda ad es. sentenza C-437/06 "*Securenta*" del 16 marzo 2008). La riformulazione dell'art. 19-ter del DPR n. 633 del 1972, prevista dall'articolo in esame tiene conto di tali orientamenti.

Infine, in merito a quanto disposto con l'**articolo 9**, si segnala, che l'articolo 146, paragrafo 1, lett. e), della direttiva IVA stabilisce che gli Stati membri esentano la fornitura di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie "*quando sono direttamente connesse all'esportazione o all'importazione di beni*". La Corte di Giustizia UE (sentenza C-495/17) ha chiarito che il collegamento diretto non richiede necessariamente una dichiarazione doganale, ma una connessione funzionale tra il servizio e l'operazione doganale.

#### ***14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.***

Non si è a conoscenza di decisioni giurisprudenziali, né di giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in relazione agli interventi contenuti nel decreto in argomento.

#### ***15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.***

Con riferimento agli **articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8**, non si hanno elementi da fornire sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

In relazione a quanto previsto all'**articolo 7**, si fa presente che molti Stati membri applicano il principio di proporzionalità nella detrazione IVA per gli enti che svolgono attività miste, con modalità spesso simili a quelle italiane. L'intervento proposto migliora la chiarezza della normativa nazionale, avvicinandola alle prassi comuni a livello europeo.

Con riferimento alla misura inserita nell'**articolo 9**, si rileva, poi, che il Comitato IVA si era espresso con un orientamento (DOCUMENTO A – taxud.c.1(2019)8721302 – 980), a grande maggioranza, nel senso che le prestazioni di servizi di trasporto o di servizi accessori effettuate da un subappaltatore dell'appaltatore principale che fornisce tali servizi allo speditore o al destinatario dei beni non possono essere esenti da IVA e sono soggetti a IVA secondo le normali norme della direttiva IVA.

Sulla questione è stata presentata in Belgio una petizione al Parlamento europeo sull'esenzione IVA sul trasporto di merci esportate (26 giugno 2023). Essa sottolinea che, limitando l'esenzione economica all'esportatore dei beni senza tener conto della sentenza Cartrans, l'approccio seguito dal comitato IVA viola l'articolo 146, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 153 della direttiva IVA. Il Parlamento europeo è stato invitato a chiedere alla Commissione e a tutti gli Stati membri di eliminare le linee guida del comitato IVA e alle linee guida degli Stati membri che violano presumibilmente gli articoli 146, paragrafo 1, lettera e), e 153 della direttiva IVA.

Infine, per quanto riguarda l'**articolo 10** del provvedimento in parola, si segnala che, a livello europeo, in materia di oneri informativi da parte delle piattaforme, sono state adottate: la Direttiva "VIDA" (VAT in the digital age), pubblicata sulla GUUE Serie L del 25 marzo 2025, che intende modernizzare il sistema IVA europeo mediante regole comuni in ambito digitale e la Direttiva UE 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 (c.d. DAC 7), in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, che prevede l'obbligo per i gestori di piattaforme di trasmettere all'Agenzia delle entrate dati e informazioni relativi, tra gli altri, alle vendite di beni effettuate da venditori, che siano persone fisiche o entità, nei confronti di soggetti passivi IVA e non.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

#### ***1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.***

Le disposizioni dello schema di decreto in esame non introducono nuove definizioni normative. In particolare, le definizioni contenute nell'**articolo 8**, che modificano quelle previste dall'articolo 40-*bis* del d.P.R. n. 633 del 1972, sono mutate dal TUB e dal TUF nonché dall'articolo 243-*bis* della direttiva IVA.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi individuati nel testo sono corretti ed aggiornati.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

Le disposizioni proposte ricorrono alla tecnica della novella attraverso modificazioni o integrazioni di disposizioni vigenti.

In particolare, si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa quanto:

- all'**articolo 1**, che introduce nel decreto legislativo n. 117 del 2017, un nuovo articolo 79-*bis*, rubricato “*Passaggio di beni strumentali dall'attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell'attività esercitata*”;
- all'**articolo 2**, che modifica l'articolo 5, comma 15-*quinquies*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 e l'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- all'**articolo 3**, per modificare l'articolo 86, comma 8, primo periodo, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e l'articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696;
- all'**articolo 4**, che modifica l'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398;
- all'**articolo 5**, che modifica, sostituendolo, l'articolo 88, comma 4-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- all'**articolo 6**, che abroga il comma 3 dell'articolo 19-*bis*.2 del DPR n. 633 del 1972, con finalità di semplificazione e razionalizzazione normativa;
- all'**articolo 7**, che sostituisce integralmente l'articolo 19-*ter* del DPR n. 633 del 1972, riformulandone il contenuto in chiave più sistematica e aderente alla terminologia unionale, senza innovare la disciplina sostanziale;
- all'**articolo 8**, che apporta modifiche all'articolo 40-*bis*, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- all'**articolo 9**, che modifica l'articolo 9, terzo comma, del decreto del DPR n. 633 del 1972;
- all'**articolo 10**, che abroga l'articolo 1, comma 151, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Per il dettaglio delle modifiche apportate si rinvia al punto 3 della Parte I.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti di disposizioni preesistenti; invece gli **articoli 6 e 10** prevedono l'abrogazione espressa, rispettivamente, del comma 3 dell'articolo 19-*bis*.2 del DPR n. 633 del 1972 e del comma 151 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

L'intervento normativo non presenta disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente, fatta eccezione per le disposizioni contenute nell'**articolo 1** che sono derogatorie rispetto alla disciplina ordinariamente applicabile in materia di tassazione delle plusvalenze patrimoniali recata dall'articolo 86, del TUIR, in quanto introducono per gli enti del Terzo settore un regime di sospensione della tassazione delle stesse plusvalenze, in caso di passaggio “figurativo” di un bene

dall'attività commerciale a quella non commerciale, fintantoché detto bene sia utilizzato dall'ente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

**6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.***

Per quanto riguarda gli articoli in commento, si evidenzia, in generale, che resta aperta la delega al Governo per la riforma fiscale relativa all'adozione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2023, n. 111, di decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario nonché per l'adozione dei rispettivi decreti correttivi e integrativi.

Al riguardo, si ricorda che è attualmente all'esame del Parlamento un disegno di legge volto ad apportare modifiche alla suddetta legge delega per la riforma fiscale del 2023, che tende a prorogare i termini entro cui possono essere adottati i decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti legislativi attuativi della delega.

**7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.***

Le disposizioni contenute nel presente decreto non richiedono l'adozione di successivi atti di natura normativa.

**8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.***

Per la valutazione degli impatti economico-finanziari derivanti dalle disposizioni previste dal provvedimento in commento, sono stati, in generale, utilizzati i dati e le informazioni rivenienti dalle banche dati nella disponibilità dell'amministrazione finanziaria; non si ritengono necessarie ulteriori elaborazioni statistiche.

Con specifico riguardo agli **articoli 6 e 7**, non sono necessari dati statistici, poiché le modifiche proposte non incidono sulla quantificazione del gettito né implicano nuove misurazioni. Non si rende, quindi, necessario l'intervento dell'ISTAT.

Infine, con particolare riferimento all'**articolo 10**, si fa presente che, considerando che gli obblighi comunicativi previsti dalla Direttiva DAC 7 includono anche quelli previsti dell'articolo 1, comma 151, della legge di Bilancio 2023, l'abrogazione di quest'ultima disposizione non è suscettibile di generare effetti finanziari.

